

IL DETECTIVAGE IN ITALIA

COME SIAMO DIVENTATI DETECTIVES

Raccolta di esperienze, consigli, chiarimenti, considerazioni tecnico-teoriche e pratiche sulla professione di investigatore privato, preceduta da un esame dell'attuale configurazione giuridica del detective nella legislazione italiana.

A cura di **P. D. Tavazzi**
D.ssa E. Tavazzi

AGENDA DEL DETECTIVE

SOMMARIO

IL DETECTIVAGE IN ITALIA.....	1
COME SIAMO DIVENTATI DETECTIVES.....	1
Agenda del detective.....	2
Introduzione.....	3
Le origini degli istituti di polizia privata.....	4
Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.....	6
Il riconoscimento della “professionalità”.....	12
I nuovi requisiti organizzativi e professionali degli istituti di investigazione privata.....	13
Gli investigatori privati nel processo penale.....	17
I “limiti” dell’attività investigativa privata.....	22
Le investigazioni con finalità di tutela giudiziale.....	28
Codice di deontologia.....	29
5 consigli utili.....	38
L’indagine.....	39
Appostamenti e sorveglianze.....	43
L’inchiesta.....	49

INTRODUZIONE

Sarà bene anzitutto precisare che il termine «detective» è straniero soltanto nella forma, in quanto esso sostanzialmente è un termine latino, derivante dal verbo «detegere»; ci è poi tornato «anglicizzato», come tanti altri termini ora d'uso comune anche nella nostra lingua. Detective, comunque, ha il suo corrispondente nel termine nostrano «investigatore». Le due parole possono essere quindi usate indifferentemente, avendo esse il medesimo significato.

Altra premessa che si ritiene essenziale riguarda la differenziazione, quanto mai opportuna, fra la figura «reale» del detective e quella tutta fantasiosa che emerge dalla letteratura «gialla». Non che la professione del detective manchi di fascino, di ampio interesse e di una certa dose di «imprevisto», ma egli mantiene una dimensione e una caratteristica umana, che quasi nulla hanno a che fare con quelle dei personaggi più o meno «mirabolanti», ai quali il lettore dei «gialli» è stato abituato.

La professione del detective, almeno in Italia e nei paesi nei quali esiste una più o meno completa legislazione in proposito, è estremamente seria, impegnativa, delicata; oltre a qualificazioni tecniche speciali richiede anche qualità personali di equilibrio, intuito, fondamentale onestà ed incorruttibilità, tenuto conto del fatto che il cittadino, il quale ha necessità di rivolgersi al detective, per poter realmente metterlo in condizioni di risolvere il proprio problema (che può essere di natura diversissima), è costretto - volente o nolente - a confidargli ogni e qualsiasi «segreto», anche spiacevole o doloroso, che egli non confiderebbe mai ad altri, fosse anche il proprio avvocato, il proprio medico o il proprio confessore. Il detective, quindi, deve offrire al proprio cliente la garanzia assoluta di una discrezione a tutti i costi.

Dunque, lasciamo all'eroe dei romanzi gialli quelle caratteristiche che tutti conosciamo: gioventù ed eccezionale prestanta fisica; abilità nelle più svariate tecniche di «lotta»; impenitenza nella conquista di «bionde» o, tutt'al più, di rosse (chi sa perché, mai castane o corvine); trasformismi mirabolanti ed armi più o meno avveniristiche; a volte un comportamento addirittura canagliesco. Al detective «vero» riconosciamo invece le qualità e le capacità che egli effettivamente ha e che sono le più opportune e le più utili, oltre che le più verosimili. Il detective può pervenire al pieno esercizio della sua professione dopo MOLTI ANNI di umile e attento apprendistato. La sua capacità è frutto quasi esclusivamente di esperienza pratica. Non può aver frequentato solo scuole e corsi teorici, né studiato su testi delle sue «materie», perché non esistono. Se è stato fortunato, si è «formato» collaborando con un detective anziano e qualificato; in altri casi, è un perfetto autodidatta, che ha vinto la sua battaglia solo perché spinto e sostenuto dalla passione, dall'intelligenza, dall'ostinazione, da una continua resistenza a tutte le «tentazioni» di cedere all'improvvisazione. Ha imparato a trattare i casi ordinari e banali, con la stessa serietà e con lo stesso impegno dei casi difficili, complicati e redditizi. Ha imparato a posporre al suo lavoro ogni altro interesse affettivo, familiare, elettivo; a volte anche la propria salute. In cambio, quando è «arrivato», ha le sue grandi soddisfazioni, che non si traducono necessariamente solo in una prosperità economica.

Dimensionata, così brevemente e nelle sue linee essenziali, la realtà di questa professione nella vita pratica, è quanto mai utile conoscere quali siano le origini della professione in Italia, e in particolare quella degli istituti di polizia privata, con le disposizioni legislative ed altre considerazioni.

LE ORIGINI DEGLI ISTITUTI DI POLIZIA PRIVATA

L'origine di tali istituti risale intorno al 1880. Privati cittadini costituiscono un corpo di guardie notturne, allo scopo di provvedere ad una speciale sorveglianza delle case, negozi e magazzini degli associati a tale istituzione. Oltre a tale incarico le guardie si assumono anche l'incarico di assistere coloro che fossero colpiti da mali improvvisi sulle pubbliche vie, accorrere ad ogni richiesta per chiamare medici e levatrici, avvertire i pompieri nei casi d'incendio, accompagnare i soci nelle loro abitazioni e concorrere, se richieste, a dare manforte agli agenti della forza pubblica.

- Richiesta alla Questura di Padova la relativa autorizzazione per l'impianto di questo servizio, fu risposto che non occorre alcuna ingerenza dell'autorità di P.S., essendo liberi i privati di provvedere come meglio volevano alla speciale custodia delle loro proprietà.

- Non dello stesso parere la Questura di Venezia e, qualche anno dopo, quella di Milano, nelle cui città si era costituito un simile servizio.

- Il fatto fu ritenuto costituire una usurpazione delle funzioni affidate all'autorità di P.S. per l'accoglienza delle guardie, come il vero e proprio arruolamento previsto dalla legge, e gli assuntori dell'impresa furono denunciati all'autorità giudiziaria. I giudicati di questa furono diversi e discordi sulla figura del reato ed anche il Consiglio di Stato ebbe a dichiararsi in proposito, ritenendo l'istituzione pericolosa e usurpatrice di pubbliche funzioni.

- Le prime disposizioni legislative che regolano la materia degli istituti di vigilanza privata furono quelli contenuti sul regolamento approvato con R.D. 4 giugno 1914, n. 563, mentre prima siffatta autorità era considerata giuridicamente alla stregua delle comuni agenzie di affari e perciò soggetta soltanto alla semplice dichiarazione preventiva all'autorità di P.S.

- La materia è ora contenuta nel T.U. delle leggi di P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931, N. 773 e trattata nello stesso capitolo riguardante le guardie giurate. Così ragionava il Ministro relatore, illustrando il progetto di legge:

«Connessa a tale materia è l'altra, che parimenti viene trattata nel medesimo capo; degli istituti o agenzie di Polizia privata, la cui attività, come ebbero

a rilevare sulle mie relazioni all'uno e all'altro ramo del Parlamento, e come le stesse commissioni parlamentari hanno riconosciuto, esorbita dai limiti della semplice vigilanza e custodia di beni, per entrare in un campo assai più vasto e delicato, qual'è quello dell'esercizio di investigazione, informazioni e ricerche per conto di privati, che ne danno commissioni. Questa specie di attività, intesa sotto il nome di «detectivage» non ha avuto finora un'adeguata forma di disciplina e di freno, qual'è richiesta dalla necessità di garantire da possibili abusi, la buona fede dei cittadini, la pace e l'onore delle famiglie, nonché in pari tempo l'interesse dello Stato, cui esclusivamente competono il diritto e il dovere d'indagine, di assistenza e di tutela. Se infatti il R.D. 4 giugno 1914 ha in parte sopperito alla grave lacuna della legislazione, col regolare gli istituti che si propongono esclusivamente l'esercizio della custodia e della vigilanza mediante guardie private, resta ancor da provvedere per quegli altri istituti, dei quali il numero e l'importanza vanno ogni giorno crescendo, che offrono al pubblico e disimpegnano, a scopo di lucro, funzioni investigative ed altre di natura e dal contenuto specialmente di vera Polizia».

E lo stesso relatore, illustrando il nuovo Testo Unico, aggiungeva:

«In virtù del R.D. 4 giugno 1914 il Prefetto può dare licenze per l'esercizio di speciali istituti che provvedono, mediante guardie particolari, alla vigilanza e alla custodia dei beni.

«Nel riprodurre ora tale disposizione nell'art. 134, vi è prevista anche la possibilità che la licenza del Prefetto abbia a riguardare istituti i quali, insieme alla vigilanza dei beni, o anche separatamente ed esclusivamente, attendono a servizi di investigazione, di ricerche e di informazioni per conto di privati.».

«Così alla troppo semplice e poco efficace formalità della dichiarazione, a cui sono stati finora sottoposti cotesti istituti di Polizia privata, viene sostituito il sistema rigoroso della licenza, che presuppone il concorso di determinate condizioni subiettive ed obiettive, come tutte le altre concessioni ed autorizzazioni di Polizia (Art. 11); rese, con la disposizione in esame, ancora più gravi, perché si esige, inoltre, che il concessionario possa validamente obbligarsi secondo le leggi civili, che non abbia riportata condanna per delitto, e che

abbia cittadinanza italiana, a conferma, del resto, di quanto è stabilito nell'Art. 1 del Regol. 4 giugno 1914 per conseguire l'autorizzazione per l'esercizio di istituti di vigilanza privata».

«Come, a suo luogo, è stato esposto anche per le agenzie di affari si è istituito l'obbligo della licenza invece della semplice dichiarazione; onde potrebbe sembrare superflua una separata trattazione della materia degli istituti di Polizia privata, considerati finora alla stregua comune di tutte le altre agenzie e uffici pubblici di affari. Ma a parte le sopraccennate maggiori garanzie, di cui, come vedesi, si è circondata l'autorizzazione di questa particolare specie di istituti privati, attribuita alla competenza superiore del Prefetto e non già a quella dell'autorità circondariale di P.S., si è creduto necessario, a maggiore chiarezza di rilievo, non connettere i due argomenti che, pure avendo l'identico fine della speculazione sulla prestazione di opera di intermediario, richiedono mezzi e modalità differenti e insorgono conseguenze ben distinte nella specie e nella gravità, sia sotto i riguardi del diritto privato che sotto quelli del diritto pubblico».

«A ciò aggiungasi che all'impegno del Governo, espressamente assunto nel chiedere al Parlamento la delega per le modificazioni alle leggi di P.S., ai voti concordati manifestati dalle due Camere per l'intervento dell'autorità governativa nelle iniziative private di cui si tratta, non si sarebbe adeguatamente corrisposto ove si fosse continuato a considerare gli Istituti di Polizia privata quali semplici agenzie di affari in genere».

«Anche all'estero del resto, l'esercizio di Imprese di Polizia per conto di privati è assoggettata a speciale disciplina».

«Inoltre, sulla licenza vengono esattamente precisati i limiti entro i quali deve svolgersi l'attività professionale del titolare della licenza stessa. Il "detective" deve inoltre esplicitare il proprio lavoro in armonia della legge penale e in modo da non destare preoccupazioni per la sicurezza pubblica e per la morale e che non sorga in altri l'opinione che egli sia rivestito di pubbliche funzioni».

UN PARERE AUTOREVOLE DEL 1928

Molto s'è scritto in questi anni intorno agli istituti di Polizia privata, che conta fra i suoi sostenitori persone di indiscussa capacità generica e specifica, molti stimatissimi ex-funzionari e gli apostoli del

«detectivage italiano». Uno di questi, l'illustre ex-questore Giuseppe Alongi scrive (Magistrato dell'ordine, 1928):

«...Ed avrei finito se non dovessi rispondere ad una domanda del misoneismo ufficiale: gli Istituti Privati di Investigazione sono capaci di assolvere il compito che è così difficile e complesso?

«La risposta è tutta in una domanda di ritorzione: la Polizia ufficiale è in grado di corrispondervi normalmente ed efficace-mente?

«Teniamo a dichiarare che non parliamo della sola Polizia italiana, ma anche delle straniere, non meno oberate di ben altri servizi pubblici, come la nostra, e che vedono prosperare gli istituti privati fino a ricorrere spesso alla loro cooperazione così olimpicamente svalutata da noi!

«E allora lasciamo che le attività private vivano ed operino, coi maggiori mezzi che il tempo e la borsa degli interessati concede ad esse.

«La Polizia ufficiale vigili e controlli, come ne ha il diritto e il dovere, ma senza presunzioni olimpiche di ostilità e di superiorità inesistenti, ma solo per eliminare gli incapaci e gli improbi. E non son pochi, si creda a me!

«Ai capaci e agli onesti istituti di vigilanza, di assistenza e di investigazione ripeterò che è nel loro interesse affermarsi professionalmente con zelo, diligenza e perfetta correttezza, aiutando la Polizia ufficiale (di cui essi sono complemento ed ausilio) a fare la necessaria selezione, senza la quale si continuerà a far di ogni erba un fascio, e i migliori saranno confusi con gli indegni».

IL PIONIERE RAFFAELE DE IATTA

• Il noto detective Raffaele De Iatta manifesta l'opinione che la legge italiana, avendo limitato il campo degli istituti di investigazione privata alla sola esecuzione di investigazioni o ricerche, ovvero alla raccolta di informazioni per conto di privati, ha ridotto l'attività del detective ad una banalissima azione informativa per conto di terzi ed è lungi dall'aver disciplinata quella che è la vera funzione del detective secondo il tipo, unicamente e realmente utile e necessario, del detective anglo-americano cioè di un vero e proprio ufficiale di Polizia giudiziaria, abilitato all'esercizio della sua professione a seguito di serie prove, con l'unica caratteristica di non gravare sul bilancio della collettività, ma di essere pagato da chi richiede la sua opera.

IL PARERE DEL MINISTERO DEGLI INTERNI

Con la Circolare 7 marzo 1927 il Ministero dell'Interno faceva presente come sia pacifico che la difesa dei beni e delle persone costituisce compito essenziale dello Stato, onde non è a credersi che lo Stato affidi ad altri Enti, sia pure solo parzialmente, l'espletamento di una funzione che è di sua esclusiva competenza, trasformando in

oggetto di concessione amministrativa la prestazione di tutela sui beni e sulle persone dei cittadini.

Invece nel caso della vigilanza notturna, trattasi di autorizzazione all'espletamento di una funzione di natura privata, cioè ad una prestazione di opera civile: solo per la tutela della fede pubblica e dell'ordine pubblico la legge organica richiede - per l'espletamento di tale compito - un'autorizzazione di Polizia, come la richiede per la esecuzione di investigazione e ricerche, ovvero per la raccolta di informazioni per conto di privati, senza che, perciò, si possa dire che l'esercizio del «detectivage» costituisca un servizio parastatale.

IL PARERE FINALE DEL 1932

Ma i sostenitori della Polizia privata reclamano concessioni all'istituto del «detectivage».

Dice Aurelio Sbrocca (Magistrato dell'ordine, 1932) -che esso esiste in tutti i paesi più progrediti ed è entrato, oltre che nel costume, anche nella nostra legge.

Non si può quindi non regolarlo con quella estensione di mezzi, senza cui il «detectivage» perderebbe quasi la sua ragione di essere.

TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA

Ancora oggi, l'attività di investigazione privata è regolata principalmente dal Titolo IV del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, che risale al R.D. 18 giugno 1931, N. 773. Si tratta di una normativa che già da decenni viene considerata superata ed insufficiente ed è attualmente in fase di parziale "obbligata" revisione in seguito agli interventi della Corte di Giustizia europea.

essere concessa alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana o siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo.

La licenza non può essere concessa per operazioni che importano un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della libertà individuale.

ART. 134

Senza licenza del prefetto è vietato ad enti o privati di prestare opera di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati.

Salvo il disposto dell'Art. 11, la licenza non può

ART. 135

I direttori degli uffici di informazioni, investigazioni o ricerche, di cui all'articolo precedente, sono obbligati a tenere un registro degli affari che compiono giornalmente, nel quale sono annotate le generalità delle persone con cui gli affari sono compiuti e le altre indicazioni

prescritte dal regolamento.

Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza.

Le persone, che compiono operazioni con gli uffici suddetti, sono tenute a dimostrare la propria identità, mediante l'esibizione della carta di identità o di altro documento fornito di fotografia, proveniente dall'Amministrazione dello Stato.

I direttori suindicati devono inoltre tenere nei locali del loro ufficio permanentemente affissa in modo visibile la tabella delle operazioni alle quali attendono, con la tariffa delle relative mercedi.

Essi non possono compiere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella o ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa o compiere operazioni o accettare commissioni con o da persone non munite della carta di identità o di altro documento fornito di fotografia proveniente dall'Amministrazione dello Stato.

La tabella delle operazioni deve essere vidimata dal Prefetto.

ART. 136

La licenza è ruscata a chi non dimostri di possedere capacità tecnica ai servizi che intende esercitare.

Può, altresì, essere negata in considerazione del numero o della importanza degli istituti già esistenti.

La revoca della licenza importa l'immediata cessazione delle funzioni delle guardie che dipendono dall'ufficio.

L'autorizzazione può essere negata o revocata per ragioni di sicurezza pubblica o di ordine pubblico.

ART. 137

Il rilascio della licenza è subordinato al versamento nella Cassa depositi e prestiti di una cauzione nella misura da stabilirsi dal Prefetto. La cauzione sta a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'ufficio e dell'osservanza delle condizioni imposte dalla licenza.

Il Prefetto, nel caso di inosservanza, dispone con decreto che la cauzione, in tutto o in parte, sia devoluta all'Erario dello Stato.

Lo svincolo e la restituzione della cauzione non possono essere ordinati dal Prefetto, se non quando, decorsi almeno tre mesi dalla cessazione dell'esercizio, il concessionario abbia provato di non avere obbligazioni da adempiere in conseguenza del servizio al quale l'ufficio era autorizzato.

ART. 138

Le guardie particolari devono possedere i requisiti seguenti:

- 1) essere cittadino italiano;
- 2) avere raggiunto la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva;
- 3) saper leggere e scrivere;
- 4) non avere riportato condanna per delitto;
- 5) essere persona di ottima condotta politica e morale;
- 6) essere munito della carta d'identità;
- 7) essere iscritto alla Cassa Nazionale delle Assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.

La nomina delle guardie particolari deve essere approvata dal Prefetto.

ART. 139

Gli uffici di vigilanza e di investigazione privata sono tenuti a prestare la loro opera a richiesta dell'autorità di Pubblica Sicurezza e i loro agenti sono obbligati ad aderire a tutte le richieste ad essi rivolte dagli ufficiali o dagli agenti di Pubblica Sicurezza o di Polizia Giudiziaria.

ART. 140

I contravventori alle disposizioni di questo Titolo sono puniti con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da lire 80.000 a L. 240.000.

ART. 141

I provvedimenti del prefetto nelle materie prevedute in questo titolo sono definitivi.

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DEL TESTO UNICO DI PUBBLICA SICUREZZA

ART. 257

1. La domanda per ottenere la licenza prescritta dall'articolo 134 della legge per le attività di vigilanza e per le altre attività di sicurezza per conto dei privati, escluse quelle di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni, contiene:

a)l'indicazione del soggetto che richiede la licenza, dell'istitutore o del direttore tecnico preposto all'istituto o ad una sua articolazione secondaria, nonché degli altri soggetti provvisti di poteri di direzione, amministrazione o gestione, anche parziali, se esistenti;

b)la composizione organizzativa e l'assetto proprietario dell'istituto, con l'indicazione, se sussistenti, dei rapporti di controllo attivi o passivi e delle eventuali partecipazioni in altri istituti;

c)l'indicazione dell'ambito territoriale, anche in province o regioni diverse, in cui l'istituto intende svolgere la propria attività, precisando la sede legale, nonché la sede o le sedi operative e quella della centrale operativa, qualora non corrispondenti;

d)l'indicazione dei servizi per i quali si chiede l'autorizzazione, dei mezzi e delle tecnologie che si intendono impiegare.

2. Anche ai fini di quanto previsto dall'articolo 136, comma primo, della legge, la domanda è corredata del progetto organizzativo e tecnico-operativo dell'istituto, con l'indicazione del tempo, non superiore a sei mesi, necessario all'attivazione dello

stesso, nonché della documentazione comprovante:

a)il possesso delle capacità tecniche occorrenti, proprie e delle persone preposte alle unità operative dell'istituto;

b)la disponibilità dei mezzi finanziari, logistici e tecnici occorrenti per l'attività da svolgere e le relative caratteristiche, conformi alle disposizioni in vigore.

3. Alla domanda occorre altresì unire il progetto di regolamento tecnico dei servizi che si intendono svolgere, alla necessità che sia garantita la direzione, l'indirizzo unitario ed il controllo dell'attività delle guardie particolari giurate da parte del titolare della licenza, o degli addetti alla direzione dell'istituto, nonché alle locali condizioni della sicurezza pubblica.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, sentito l'Ente nazionale di unificazione e la Commissione di cui all'articolo 260-quater, sono determinate, anche al fine di meglio definire la capacità tecnica di cui all'articolo 136 della legge, le caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto organizzativo ed i requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui all'articolo 134 della legge, nonché i requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dell'istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi. Sono fatte salve le disposizioni di legge o adottate in base alla legge che, per determinati servizi, materiali, mezzi o impianti, prescrivono speciali requisiti, capacità, abilitazioni o certificazioni.

ART. 257-BIS

1. La licenza prescritta dall'articolo 134 della legge per le attività di investigazione, ricerche e raccolta di informazioni per conto di privati, ivi comprese quelle relative agli ammanchi di merce ed alle differenze inventariali nel settore commerciale, è richiesta dal titolare dell'istituto di investigazioni e ricerche anche per coloro che, nell'ambito dello stesso istituto, svolgono professionalmente l'attività di investigazione e ricerca.

2. La relativa domanda contiene:

a)l'indicazione dei soggetti per i quali la licenza è richiesta e degli altri soggetti di cui all'articolo 257, comma 1, lettera a), se esistenti;

b)l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 257,

comma 1, lettera b);

c) le altre indicazioni di cui all'articolo 257, comma 1, lettere c) e d).

3. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell'articolo 257. A tal fine, il decreto previsto dal comma 4 del medesimo articolo 257 prevede, sentite le Regioni, i requisiti formativi minimi ad indirizzo giuridico e professionale ed i periodi minimi di tirocinio pratico occorrenti per il rilascio della licenza.

4. Nulla è innovato relativamente all'autorizzazione prevista dall'articolo 222 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale per lo svolgimento delle attività indicate nell'articolo 327-bis del medesimo codice.

ART. 257-TER

1. Qualora nulla osti al rilascio della licenza, l'ufficio comunica all'interessato il termine, non superiore a sessanta giorni, entro il quale il provvedimento è rilasciato, previa esibizione della documentazione compro-vante:

a) l'attivazione degli adempimenti relativi all'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del personale dipendente, nel numero e con le professionalità occorrenti;

b) il versamento al prefetto competente per il rilascio della licenza della cauzione o delle garanzie sostitutive ammesse dalla legge e dal presente regolamento, di ammontare commisurato al progetto organizzativo di cui all'articolo 257 ed a quanto previsto dall'articolo 260-bis. Per le imprese già assentite in altro Stato membro dell'Unione europea, il prefetto tiene conto della cauzione, ovvero delle altre garanzie sostitutive ammesse dalla legge, eventualmente già prestate nello Stato di stabilimento, purchè idonee, per ammontare e modalità di pagamento, al soddisfacimento delle esigenze di cui all'articolo 137 della legge.

2. La licenza contiene le indicazioni di cui al comma 1 dell'articolo 257, lettere a), c) e d), ovvero quelle di cui all'articolo 257-bis, comma 2, lettere a) e c), e le prescrizioni eventualmente imposte a norma dell'articolo 9 della legge, nonchè l'attestazione dell'avvenuta comunicazione al prefetto della tabella delle tariffe dei servizi

offerti.

3. Se la licenza è richiesta per l'esercizio dell'attività in più province, essa è rilasciata dal prefetto della provincia nella quale l'istituto ha sede, previa comunicazione ai prefetti competenti per territorio. La preventiva comunicazione non è richiesta per le attività prive di caratterizzazione territoriale, quali quelle di teleallarme, video-sorveglianza, trasporto valori, vigilanza mobile, nonchè per quelle di vigilanza per specifici eventi, ovvero di investigazione e ricerche, i cui incarichi siano stati conferiti nel luogo in cui gli istituti hanno sede, nè per i servizi occasionali o transfrontalieri di cui all'articolo 260-bis. Sono fatte salve le altre comunicazioni per finalità di controllo.

4. Ogni variazione che riguardi i servizi, i mezzi o le tecnologie di cui all'articolo 257, comma 1, lettera d), è comunicata al prefetto. Al prefetto è altresì comunicata ogni modifica del progetto organizzativo e tecnico-operativo o dell'assetto proprietario dell'istituto ed è esibita, almeno annualmente, attraverso il documento unico di regolarità contributiva, la certificazione attestante l'integrale rispetto, per il personale dipendente, degli obblighi previdenziali assistenziali ed assicurativi, nonchè la certificazione dell'ente bilaterale nazionale della vigilanza privata concernente l'integrale rispetto degli obblighi della contrattazione nazionale e territoriale nei confronti delle guardie particolari giurate, e, qualora prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, analoga certificazione per il personale comunque dipendente.

5. Ai fini dell'estensione della licenza ad altri servizi o ad altre province, il titolare della stessa notifica al prefetto che ha rilasciato la licenza i mezzi, le tecnologie e le altre risorse che intende impiegare, nonchè la nuova o le nuove sedi operative se previste ed ogni altra eventuale integrazione agli atti e documenti di cui all'articolo 257, commi 2 e 3. I relativi servizi hanno inizio trascorsi novanta giorni dalla notifica, termine entro il quale il prefetto può chiedere chiarimenti ed integrazioni al progetto tecnico-organizzativo e disporre il divieto dell'attività qualora la stessa non possa essere assentita, ovvero ricorrano i presupposti per la sospensione o la revoca della licenza, di cui all'articolo 257-quater.

ART 257-QUATER

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 134 della

legge, le licenze di cui al medesimo articolo sono negate quando:

a) risulta che gli interessati abbiano esercitato taluna delle attività ivi disciplinate in assenza della prescritta licenza;

b) nei confronti di taluno dei soggetti di cui all'articolo 257, comma 1, lettere a) e b), o di cui all'articolo 257-bis, comma 1, lettere a) e b), risulta esercitata l'azione penale per uno dei reati previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, ovvero formulata la proposta per l'applicazione di una misura di prevenzione;

c) sussistono gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica, ovvero il concreto pericolo di infiltrazioni ambientali tali da condizionare la corretta gestione o amministrazione dell'istituto.

2. Le licenze già rilasciate sono revocate quando vengono a mancare i requisiti richiesti per il loro rilascio e sono revocate o sospese per gravi violazioni delle disposizioni che regolano le attività assentite o delle prescrizioni imposte nel pubblico interesse, compreso l'impiego di personale privo dei requisiti prescritti e, in ogni caso, di quelli indicati dall'articolo 11 della legge, ovvero per altri motivi di ordine e sicurezza pubblica.

3. Le licenze sono altresì revocate o sospese quando è accertato:

a) il mancato rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali, nei confronti del personale dipendente;

b) la reiterata adozione di comportamenti o scelte, ivi comprese quelle attinenti al superamento dei limiti della durata giornaliera del servizio o ad altre gravi inadempienze all'integrale rispetto della contrattazione nazionale e territoriale della vigilanza privata, che incidono sulla sicurezza delle guardie particolari o sulla qualità dei servizi resi in rapporto alla dotazione di apparecchiature, mezzi, strumenti ed equipaggiamenti indispensabili per la sicurezza, alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alle prescrizioni dell'autorità ed alle determinazioni del questore ai sensi del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952 convertito dalla legge 19 marzo 1936, n. 508.

4. Le licenze sono altresì revocate trascorso il termine di cui al comma 2 dell'articolo 257 senza che siano state osservate integralmente le prescrizioni ivi previste.

ART. 257-QUINQUIES

1. Per l'accertamento della sussistenza delle caratteristiche di cui al comma 4 dell'articolo 257 e della permanenza dei requisiti di qualità e funzionalità degli istituti, il prefetto si avvale degli organismi di qualificazione e certificazione costituiti o riconosciuti dal Ministero dell'interno a norma dell'articolo 260-ter. Degli stessi organismi si avvale il questore per le finalità di vigilanza di cui all'articolo 249, quinto comma.

2. Ai fini di quanto previsto dalla legge e dal presente regolamento, per l'accertamento delle condizioni di sicurezza dei servizi e del personale, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il prefetto si avvale di parametri oggettivi di verifica, definiti dal Ministro dell'interno, sentita la commissione di cui all'articolo 260-quater, tenendo conto:

a) degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di legge o di regolamento che disciplinano le attività di cui all'articolo 134 della legge e, particolarmente, delle misure da adottarsi in relazione alle condizioni, anche locali della sicurezza pubblica;

b) dei costi per la sicurezza, compresi quelli per veicoli blindati, protezioni individuali antiproiettile, apparecchiature tecnologiche ed ogni altro mezzo, strumento od equipaggiamento indispensabile per la qualità e la sicurezza dei servizi;

c) dei costi reali e complessivi per il personale, determinati secondo quanto previsto dall'articolo 86, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

ART. 257-SEXIES

1. Le disposizioni della presente sezione non costituiscono ostacolo alla costituzione di raggruppamenti temporanei di istituti di vigilanza o loro consorzi, nè di studi associati di investigatori privati ai quali è stata rilasciata la licenza e nei limiti ivi stabiliti, nè ad altre forme di organizzazione aziendale che prevedano l'utilizzazione comune di sistemi tecnologici di ricezione, controllo e gestione dei segnali di monitoraggio e di allarme di beni senza limiti territoriali, a condizione che:

a) i raggruppamenti temporanei e le altre forme di associazione siano preventivamente comunicati al prefetto e l'utilizzazione comune di impianti e risorse siano attestate nella licenza, previa comunicazione al prefetto del relativo progetto organizzativo e tecnico-operativo;

b) siano costantemente garantite l'efficacia e l'efficienza delle strutture e la funzionalità dei servizi;

c) i raggruppamenti temporanei e le altre forme di associazione dispongano di una centrale operativa adeguata alle esigenze del territorio in cui operano, o, ferma restando la necessità della centrale operativa, di una idonea struttura tecnica di supporto con linee appositamente dedicate per la gestione degli interventi sugli allarmi del personale dipendente.»

ART. 258

Gli istituti di informazioni commerciali, muniti della licenza prescritta dal terzo comma dell'art. 115 della legge, non possono eseguire investigazioni o ricerche ovvero raccogliere informazioni per conto di privati, senza la licenza contemplata dall'articolo 134 della legge stessa.

ART. 259

Salvo quanto dispone il R. decreto legge 12 novembre 1936 n. 2144, gli enti ed i privati di cui all'Art. 133 della legge, e chiunque esercita un istituto di vigilanza o di custodia o di ricerche ed investigazioni per conto di privati, è tenuto a comunicare al Prefetto gli elenchi del personale dipendente e a dar notizia, appena si verificano, di ogni variazione intervenuta, restituendo i decreti di quelle guardie che avessero cessato dal servizio.

Devono altresì essere comunicati al Prefetto gli elenchi, e le relative variazioni, degli abbonati per la custodia delle loro proprietà, facendo risultare dagli elenchi medesimi quali siano i beni a cui i singoli abbonamenti si riferiscono.

ART. 260

1. Nel registro di cui all'art. 135 della legge devono essere indicati:

a) le generalità delle persone, con le quali gli affari o le operazioni sono compiute;

b) la data e la specie dell'affare o della operazione;

c) l'onorario convenuto e l'esito della operazione;

d) i documenti con i quali il committente ha dimostrato la propria identità personale.

2. Gli obblighi di cui al primo comma devono essere assolti nella sede principale ed in quelle operative risultanti dalla licenza, indipendentemente dall'ambito territoriale in cui i servizi devono essere svolti.

3. Nel caso di servizi effettuati con il concorso di più istituti, il registro dovrà indicare l'operazione complessiva, il cliente per conto del quale l'intero servizio è effettuato, la fase operativa di competenza di ciascun istituto, il soggetto, debitamente identificato, richiedente l'esecuzione della stessa ed i riferimenti al titolo del concorso.

4. Per le attività indicate nell'articolo 327-bis del codice di procedura penale, continuano ad osservarsi le disposizioni dello stesso codice e dell'articolo 222 delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del medesimo codice.

5. Per le operazioni compiute da istituti di informazioni commerciali, mediante la vendita di libretti di scontrini di abbonamento si annotano nel registro l'avvenuta vendita, le generalità dell'acquirente, i documenti con i quali egli ha dimostrato la propria identità e l'onorario convenuto.

6. Il registro deve essere conservato per cinque anni.

IL RICONOSCIMENTO DELLA “PROFESSIONALITÀ”

Con le evoluzioni intervenute nella vita sociale ed economica, si è andata sempre più affermando la necessità di conferire all'attività dei detectives un riconoscimento della sua “professionalità”, con la conseguenza di veder definitivamente regolata la materia con l'istituzione di un Ordine e di un Albo professionale dei detectives italiani.

Già dal 1962, ai termini della sentenza in una causa civile promossa da fides, patrocinata dall'Avv. Lorenzo Moraschi, nei confronti di un cliente che contestava la caratteristica professionale dell'attività dei «detectives», è stata ben chiaramente riconosciuta, dalla Magistratura, la professionalità dell'attività dei detectives, sicchè questa sua caratteristica è da considerarsi definitivamente acquisita.

Tribunale Civile e Penale di Milano, I sezione, sentenza n. 4015/62

”... (Omissis) Sotto il profilo giuridico la specie va inquadrata nell'ambito delle prestazioni di opera intellettuale fornite da un ente per il quale l'esercizio della professione costituisce un elemento di una attività organizzata in forma di impresa, talché la relativa disciplina è da ricercarsi nelle norme di cui ai titoli II e III del libro V° del C.C. (Art. 2082 e segg. 2222 e segg. C.C.)”.

”Non può esservi dubbio, infatti, che il contenuto dell'attività svolta dall'attrice abbia natura intellettuale, in quanto presuppone il possesso di particolare esperienza, la capacità di condurre accertamenti di una determinata indole, i quali richiedono specifiche competenze. La professionalità di codesta attività è altrettanto indubbia, posto che è enunciata nella stessa ragione sociale dell'attrice ed emerge da tutta la documentazione di causa... (Omissis)”

LE PROPOSTE DI LEGGE PER L'ISTITUZIONE DI UN ORDINE PROFESSIONALE

La categoria ha effettuato, a partire dal 1964, più di un tentativo di ottenere l'istituzione di un ordine professionale degli investigatori privati e dell'Albo relativo.

Il detective milanese P. D. TAVAZZI, fondatore della FEDERPOL e dell'A.D.I. Associazione Detectives Italiani, poi confluita nella U.N.D. Unione Nazionale Detectives, ha ripetutamente attivato iniziative in questo senso e, nel 1976, è stato ricevuto dalla Commissione Interni della Camera dei Deputati, accompagnato dalla Commissione per i rapporti col parlamento, per fornire chiarimenti ed esporre desideri e punti di vista al riguardo della Proposta di Legge MAGGIONI. Essa merita di essere ricordata per il suo impianto teso a garantire, in una visione dinamica della realtà, un valido sistema di autocontrollo della categoria. Essa prevedeva, tra l'altro: un esame di idoneità per accedere alla professione, dopo la laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche (art. 5) o - in alternativa - l'aver svolto compiti “effettivi” di polizia giudiziaria per dieci anni (art. 6); il periodo di “praticantato”; la incompatibilità con altre attività (art.8); il segreto professionale (art. 8 comma 7).

Tra le proposte succedutesi nel tempo e cadute nel nulla, quella del luglio 2001 (Disegno di Legge BETTAMIO n. 490) prevedeva l'istituzione dell'Ordine degli investigatori Privati, un consiglio nazionale e tre consigli interregionali sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia; l'iscrizione all'Albo era subordinata ad un periodo di pratica di due anni, a una prova di idoneità e al titolo di studio di scuola media superiore.

I NUOVI REQUISITI ORGANIZZATIVI E PROFESSIONALI DEGLI ISTITUTI DI INVESTIGAZIONE PRIVATA

Dal 2011 è in vigore un decreto del Ministero dell'Interno (D.M.1.12.2010 N. 269 pubblicato sulla G.U. n. 36 del 14.2.2011) che disciplina le caratteristiche minime richieste ad istituti di vigilanza e di investigazione privata, per dare esecuzione agli art. 136 T.U.L.P.S. "la licenza è ricusata a chi non dimostri di possedere la capacità tecnica ai servizi che intende esercitare" e art. 257 comma 2 del relativo Regolamento di esecuzione, nella parte in cui prevede che "la domanda per ottenere la licenza...è corredata del progetto organizzativo e tecnico-operativo dell'istituto, nonché della documentazione comprovante: a) il possesso delle capacità tecniche occorrenti...b) la disponibilità dei mezzi finanziari, logistici e tecnici occorrenti per l'attività da svolgere e le relative caratteristiche".

La via scelta è stata, ancora una volta, di ripiego: non una disciplina organica della professione di investigatore privato, ma solo la modifica dei requisiti per ottenere e mantenere la licenza Prefettizia, sempre nell'ottica - datata - del vecchio T.U.L.P.S. che regola nel medesimo testo tre attività diverse: istituti di vigilanza, agenzie di investigazione, istituti di informazioni commerciali.

Alcune scelte compiute dal Ministero sono criticabili (suddivisione arbitraria dell'attività investigativa, mancata previsione dell'obbligo di un'assicurazione per la responsabilità professionale). Tuttavia non era proprio più gestibile una categoria di professionisti con l'obbligo scolastico della sola licenza media.

Ecco un estratto del testo del decreto nella parte che riguarda gli investigatori privati:

ART. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina, relativamente agli istituti, ai servizi ed alle attività di cui all'articolo 257, comma 1, e 257-bis, comma 1, del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio

decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2008, n. 153, d'ora in avanti indicato come Regolamento di esecuzione: a) le caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto organizzativo e tecnico-operativo di cui all'articolo 257, comma 2 del Regolamento di esecuzione, per gli istituti di vigilanza privata, individuate negli allegati A, C ed E del presente decreto; b) i requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi oggetto di autorizzazione, nonché le caratteristiche cui deve conformarsi il regolamento tecnico dei servizi, di cui all'articolo 257, comma 3, individuati nell'allegato D del presente decreto; c) i requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dell'istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi individuati nell'allegato B del presente decreto; d) le modalità di dimostrazione della disponibilità dei mezzi finanziari, logistici e tecnici occorrenti individuate nell'allegato A del presente decreto; e) i requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti, nonché le caratteristiche del progetto organizzativo per gli istituti di investigazione privata e per gli istituti di informazioni commerciali, individuati negli allegati G e H del presente decreto.

ART. 4

Caratteristiche e requisiti organizzativi e professionali degli istituti di investigazione privata e di informazioni commerciali

1. Le caratteristiche minime del progetto organizzativo ed i requisiti minimi di qualità degli istituti di investigazione privata e di quelli di informazioni commerciali, compresi quelli inerenti alle dotazioni minime essenziali richieste per lo svolgimento professionale delle attività di cui all'articolo 1, i requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dell'istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi, sono riportati negli allegati G e H del presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.

2. Le caratteristiche ed i requisiti sono rapportati

alle tipologie di attivita' che si intendono svolgere e per le quali la licenza e' richiesta, sulla base delle seguenti classificazioni: a) investigatore privato titolare di istituto; b) informatore commerciale titolare di istituto; c) investigatore autorizzato dipendente; d) informatore autorizzato dipendente.

3. Sussistendo i requisiti di cui agli allegati G, H e F2 del presente decreto, la licenza per lo svolgimento delle attivita' di cui al precedente comma 2, rilasciata dal Prefetto della provincia in cui il titolare ha eletto la sede principale dell'attivita', autorizza il titolare - in possesso del tesserino previsto dal decreto ministeriale di cui all'articolo 254, comma 3, del Regolamento di esecuzione - ad operare su tutto il territorio nazionale. L'eventuale attivazione di sedi secondarie dovra' essere notificata al Prefetto che ha rilasciato la licenza secondo le procedure individuate dall'articolo 257-ter, comma 5, del Regolamento di esecuzione.

ART. 5

Qualita' dei servizi di investigazione privata e di informazione commerciale

1. Ai fini della definizione delle tipologie di attivita', di cui all'articolo 4, comma 2, e dei requisiti minimi di qualita' dei servizi, sono individuate le seguenti tipologie di attivita' d'indagine, esercitata nel rispetto della legislazione vigente e senza porre in essere azioni che comportino l'esercizio di pubblici poteri, riservate agli organi di Polizia ed alla magistratura inquirente: a) investigazione privata: a.I): attivita' di indagine in ambito privato, volta alla ricerca ed alla individuazione di informazioni richieste dal privato cittadino, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, che possono riguardare, tra l'altro, gli ambiti familiare, matrimoniale, patrimoniale, ricerca di persone scomparse;

a.II): attivita' di indagine in ambito aziendale, richiesta dal titolare d'azienda ovvero dal legale rappresentante o da procuratori speciali a cio' delegati o da enti giuridici pubblici e privati volta a risolvere questioni afferenti la propria attivita' aziendale, richiesta anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, che possono riguardare, tra l'altro: azioni illecite da parte del prestatore di lavoro, infedelta' professionale, tutela del patrimonio scientifico e tecnologico, tutela di marchi e brevetti, concorrenza sleale, contraffazione di prodotti; a.III): attivita' d'indagine in ambito commerciale, richiesta dal titolare

dell'esercizio commerciale ovvero dal legale rappresentante o da procuratori speciali a cio' delegati volta all'individuazione ed all'accertamento delle cause che determinano, anche a livello contabile, gli ammanchi e le differenze inventariali nel settore commerciale, anche mediante la raccolta di informazioni reperite direttamente presso i locali del committente; a.IV): attivita' di indagine in ambito assicurativo, richiesta dagli aventi diritto, privati e/o societa' di assicurazioni, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, in materia di: dinamica dei sinistri, responsabilita' professionale, risarcimenti sul lavoro, contrasto dei tentativi di frode in danno delle societa' di assicurazioni; a.V): attivita' d'indagine difensiva, volta all'individuazione di elementi probatori da far valere nell'ambito del processo penale, ai sensi dell'articolo 222 delle norme di coordinamento del codice di procedura penale e dall'articolo 327-bis del medesimo Codice; a.VI): attivita' previste da leggi speciali o decreti ministeriali, caratterizzate dalla presenza stabile di personale dipendente presso i locali del committente. Per lo svolgimento delle attivita' di cui ai punti da a.I), a.II), a.III) e a.IV) i soggetti autorizzati possono, tra l'altro, svolgere, anche a mezzo di propri collaboratori segnalati ai sensi dell'articolo 259 del Regolamento d'esecuzione TULPS: attivita' di osservazione statica e dinamica (c.d. pedinamento) anche a mezzo di strumenti elettronici, ripresa video/fotografica, sopralluogo, raccolta di informazioni estratte da documenti di libero accesso anche in pubblici registri, interviste a persone anche a mezzo di conversazioni telefoniche, raccolta di informazioni reperite direttamente presso i locali del committente. b) informazioni commerciali: b.I): attivita', richiesta da privati o da enti giuridici pubblici e privati, di raccolta, analisi, elaborazione, valutazione e stima di dati economici, finanziari, creditizi, patrimoniali, industriali, produttivi, imprenditoriali e professionali delle imprese individuali, delle societa' anche di persone, persone giuridiche, enti o associazioni nonche' delle persone fisiche, quali, ad esempio, esponenti aziendali, soci, professionisti, lavoratori, parti contrattuali, clienti anche potenziali dei terzi committenti, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela della privacy. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al punto b.I) i soggetti autorizzati possono, anche a mezzo di propri collaboratori segnalati ai sensi dell'articolo 259 del Regolamento d'esecuzione, raccogliere informazioni provenienti sia da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (ad es. visure camerali, visure ipocatastali, bilanci, protesti, atti pregiudizievoli di conservatoria, fallimenti e procedure concorsuali, certificati o estratti anagrafici) o pubblicamente accessibile a

chiunque (ad es. elenchi categorici, notizie internet), sia provenienti da fonti private (ad es. lo stesso committente, l'interessato ed altri soggetti privati), acquisite e trattate per finalità di natura economica o commerciale ovvero di valutazione sulla solvibilità, affidabilità o capacità economica dell'interessato e di relativa valutazione, in forma anche di indicatori sintetici, elaborati mediante l'opera intellettuale/professionale dell'uomo od anche attraverso procedure automatizzate ed informatiche.

ART. 7

Aggiornamento dei requisiti tecnico-professionali

1. Le modificazioni alle tabelle allegate al presente decreto sono disposte con Regolamento emanato con decreto del Ministro dell'interno, acquisito il parere della Commissione consultiva centrale di cui all'articolo 260-quater del regolamento di esecuzione e sentito l'Ente nazionale di unificazione.

ART. 8

Disposizioni transitorie e finali

1. Gli istituti autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto debbono, entro diciotto mesi da tale data, adeguare le caratteristiche ed i requisiti organizzativi, professionali e di qualità dei servizi alle disposizioni del presente decreto e dei relativi allegati.

2. Per i requisiti formativi minimi ad indirizzo giuridico e professionale degli investigatori privati e degli informatori commerciali autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché per le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, lettera j), la fase transitoria è fissata in trentasei mesi.

3. In caso di richiesta di estensione di licenza le disposizioni del presente decreto sono immediatamente esecutive.

4. Gli istituti autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto ad operare in diverse province sulla scorta di più autorizzazioni, ai sensi dell'articolo 134 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, debbono unificare le attività in un'unica licenza rilasciata dal Prefetto della provincia ove l'istituto ha eletto la sede principale.

5. Le Amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti derivanti dall'applicazione del presente decreto e delle relative tabelle tecniche con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana ed entrerà in vigore al trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

In pratica, gli istituti di investigazione e di informazioni commerciali dovranno individuare le attività che intendono svolgere (scelte tra quelle indicate all'art. 5 del decreto). Gli istituti già autorizzati a svolgere sia le investigazioni private che le informazioni commerciali dovranno dichiarare l'attività prevalente (investigazioni o informazioni commerciali) e, in considerazione di ciò, sarà ridefinita l'autorizzazione e calcolata la relativa cauzione. fermo restando che potranno comunque svolgere l'attività residuale rispetto al complesso di quelle autorizzate (ad es. un'attività investigativa nel contesto della licenza per informazioni commerciali e viceversa).

L'Allegato F2 - Tabella delle cauzioni degli Istituti di investigazioni private e di informazioni commerciali stabilisce l'importo della cauzione degli istituti di investigazioni private in Euro 20.000 e quella degli istituti d'informazioni commerciali in Euro 40.000.

La cauzione essere integrata nella misura di Euro 10.000 per ogni sede secondaria autorizzata e, per la sola attività di investigazioni private - un implemento della cauzione (nella misura di cinquemila euro) è previsto per ogni tipologia di servizio autorizzata (previste dall'art.5 , co.1, lett. a, del Decreto).

L'Allegato G - Requisiti professionali minimi e di capacità tecnica del

titolare di licenza di investigazione privata fissa i requisiti minimi di cui deve essere in possesso

l'investigatore privato titolare di Istituto (art. 4, comma 2. lett.a)

a) possesso di laurea almeno triennale nelle seguenti aree: giurisprudenza, psicologia a indirizzo forense, sociologia, scienze politiche, scienze dell'investigazione, economia, ovvero corsi di laurea equivalenti;

b) svolgimento di pratica almeno triennale presso un investigatore privato, autorizzato da almeno cinque anni, in costanza di lavoro dipendente e con esito positivo attestato dallo stesso investigatore;

c) partecipazione a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private organizzate da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti

In alternativa ai punti b) e c): aver svolto documentata attività d'indagine in seno a reparti investigativi delle Forze di Polizia, per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni

L'investigatore privato dipendente

a) possesso di diploma di scuola media superiore

b) svolgimento di pratica almeno triennale, in qualità di collaboratore per le indagini elementari, presso un investigatore privato titolare autorizzato in ambito civile da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro di almeno 80 ore mensili e con esito positivo attestato dallo stesso investigatore;

c) partecipazione a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private organizzate da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti

In alternativa ai punti b) e c): aver svolto documentata attività d'indagine in seno a reparti investigativi delle Forze di polizia, per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni

Per quel che concerne, poi, i collaboratori segnalati ai sensi dell'art. 259 del Regolamento d'esecuzione TULPS, cioè i soggetti ai quali il titolare della licenza conferisce incarichi investigativi elementari, una circolare del 15 dicembre 2008 ha chiarito che potranno

trovare applicazione anche diverse tipologie contrattuali (es. parasubordinazione, contratti a progetto, ecc.), ovvero altre forme dispecifica dipendenza dal titolare dell'agenzia di

investigazione privata, disciplinate dalla legge, che comunque assicurino la diretta riconducibilità dell'operato di tali collaboratori alla responsabilità del titolare di licenza.

Per l'investigatore autorizzato ai sensi dell'art.222 delle Norme di coordinamento del Codice di procedura penale e art.327 Bis del medesimo Codice (c.d. investigazione penale) nulla è innovato. L'autorizzazione può essere richiesta solo da soggetti già in possesso della licenza per svolgere attività d'investigazione privata in ambito civile e che abbiano

maturato "una specifica esperienza professionale che garantisca il corretto esercizio dell'attività", data l'estrema delicatezza dell'attività in questione.

Allegato H - Caratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto organizzativo, di cui all'articolo 257, comma 2, del Regolamento di esecuzione, degli Istituti di investigazione privata e di informazioni commerciali.

il progetto organizzativo, predisposto dal soggetto che richiede la licenza, deve illustrare:

la sede principale dell'attività e le eventuali sedi secondarie (né la prima né le seconde possono essere attivate presso il domicilio del titolare della licenza né in locali nei quali insistano studi legali)

i requisiti dell'impresa (forma societaria, denominazione, rappresentanti legali, etc) e del richiedente la licenza,

la tipologia dei servizi che intende svolgere

il personale che intende, eventualmente, impiegare,

le disponibilità economico-finanziarie per la realizzazione del progetto e per l'assolvimento degli obblighi di legge

la dotazione di tecnologie e attrezzature per svolgere le attività autorizzate.

GLI INVESTIGATORI PRIVATI NEL PROCESSO PENALE

Con l'entrata in vigore del "nuovo" codice di procedura penale (1989), è stata esplicitamente richiamata la necessità di una "nuova disciplina sugli investigatori privati" e l'apporto investigativo del detective professionista è stato espressamente previsto in quanto indispensabile al nuovo impianto processuale.

ART. 38 ATT. C.P.P.

(Facoltà dei difensori per l'esercizio del diritto alla prova)

Il testo dell'articolo, abrogato dall'articolo 23 della legge 7 dicembre 2000, recitava:

1. Al fine di esercitare il diritto alla prova previsto dall'articolo 190 del codice, i difensori, anche a mezzo di sostituti e di consulenti tecnici, hanno facoltà di svolgere investigazioni per ricercare e individuare elementi di prova a favore del proprio assistito e di conferire con le persone che possano dare informazioni.

2. L'attività prevista dal comma 1 può essere svolta, su incarico del difensore, da investigatori privati autorizzati.

2bis. Il difensore della persona sottoposta alle indagini o della persona offesa può presentare direttamente al giudice elementi che egli reputa rilevanti ai fini della decisione da adottare.

2ter. La documentazione presentata al giudice è inserita nel fascicolo relativo agli atti di indagine in originale o in copia, se la persona sottoposta alle indagini ne richiede la restituzione.»

ART. 222 ATT. C.P.P.

(Investigatori privati)

1. Fino all'approvazione della nuova disciplina sugli investigatori privati, l'autorizzazione a svolgere le attività indicate nell'articolo 327bis del codice è rilasciata dal prefetto agli investigatori che abbiano maturato una specifica esperienza professionale che garantisca il corretto esercizio dell'attività.

2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 135 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, l'incarico è iscritto in uno speciale registro, in cui sono annotate:

a) le generalità e l'indirizzo del difensore committente;

b) la specie degli atti investigativi richiesti;

c) la durata delle indagini, determinata al momento del conferimento dell'incarico.

3. Nell'ambito delle indagini previste dal presente articolo non si applica la disposizione dell'articolo 139 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773.

4. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 103, commi 2 e 5, del codice, il difensore comunica il conferimento dell'incarico previsto dal comma 2 del presente articolo all'autorità giudiziaria procedente.

ART. 190 C.P.P.

stabilisce: «Le prove sono ammesse a richiesta di parte» (e cioè della pubblica accusa o della difesa). Si tratta di un principio eccezionalmente innovatore, tipico del sistema accusatorio, che si contrappone al precedente modello inquisitorio, basato sull'iniziativa del giudice.

Per assicurare parità fra accusa e difesa, al difensore è consentita una ricerca autonoma della prova; per svolgere tale compito, potrà servirsi dell'investigatore privato che è dalla legge equiparato al consulente tecnico.

SEGRETO PROFESSIONALE

Il detective, pertanto, ha l'obbligo del segreto professionale, cioè non può essere obbligato a deporre sui fatti conosciuti nello svolgimento del suo mandato (art. 200 C.P.P.). Con la recente riforma (Legge 397/2000) le garanzie ex art.103 C.p.p., in tema di sequestri ed intercettazioni, sono state estese anche ai documenti, alle conversazioni ed alle comunicazioni degli investigatori privati di cui la difesa si avvale.

LICENZA EX ART. 222 ATT. C.P.P.

Parimenti, conferimento dell'incarico da parte del difensore, suo svolgimento e risultati sono sottratti ad ogni indagine da parte dell'autorità di Pubblica Sicurezza.

Per le cosiddette "indagini difensive" è rilasciata dal Prefetto una autorizzazione a quegli investigatori che abbiano maturato una specifica esperienza professionale (art. 222 att. C.P.P.). Gli incarichi devono essere annotati in uno speciale registro.

Tale licenza non autorizza terzi, anche dipendenti o collaboratori dell'Istituto, a svolgere la medesima attività.

INVESTIGAZIONI DIFENSIVE

Dopo una decina d'anni dall'entrata in vigore del "nuovo" processo penale, la Legge 397/2000 ha precisato le modalità di esercizio del diritto alla prova e il valore attribuito alle indagini difensive.

ART. 391 bis (Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore)

1. Salve le incompatibilità previste dall'articolo 197, comma 1, lettere c) e d), per acquisire notizie il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici possono conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa. In questo caso, l'acquisizione delle notizie avviene attraverso un colloquio non documentato.

2. Il difensore o il sostituto possono inoltre chiedere alle persone di cui al comma 1 una dichiarazione scritta ovvero di rendere informazioni da documentare secondo le modalità previste dall'articolo 391 ter.

3. In ogni caso, il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici avvertono le persone indicate nel comma 1:

a) della propria qualità e dello scopo del colloquio;

b) se intendono semplicemente conferire ovvero ricevere dichiarazioni o assumere informazioni indicando, in tal caso, le modalità e la forma di documentazione;

c) dell'obbligo di dichiarare se sono sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato;

d) della facoltà di non rispondere o di non rendere la dichiarazione;

e) del divieto di rivelare le domande eventualmente formulate dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero e le risposte date;

f) delle responsabilità penali conseguenti alla falsa dichiarazione.

4. Alle persone già sentite dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero non possono essere richieste notizie sulle domande formulate o sulle risposte date.

5. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da una persona sottoposta ad indagini o imputata nello stesso procedimento, in un procedimento connesso o per un reato collegato, è dato avviso, almeno ventiquattro ore prima, al suo difensore la cui presenza è necessaria. Se la persona è priva di difensore, il giudice, su richiesta del difensore che procede alle investigazioni, dispone la nomina di un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97.

6. Le dichiarazioni ricevute e le informazioni assunte in violazione di una delle disposizioni di cui ai commi precedenti, non possono essere utilizzate. La violazione di tali disposizioni costituisce illecito disciplinare ed è comunicata dal giudice che procede all'organo titolare del potere disciplinare.

7. Per conferire, ricevere dichiarazioni o assumere informazioni da persona detenuta, il difensore deve munirsi di specifica autorizzazione del giudice che procede nei confronti della stessa, sentiti il suo difensore ed il pubblico ministero. Prima dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione è data dal giudice per le indagini preliminari. Durante l'esecuzione della pena provvede il magistrato di sorveglianza.

8. All'assunzione di informazioni non possono assistere la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa e le altre parti private.

9. Il difensore o il sostituto interrompono l'assunzione di informazioni da parte della persona non imputata ovvero della persona non sottoposta ad indagini, qualora essa renda dichiarazioni dalle quali emergano indizi di reità a suo carico. Le

precedenti dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese.

10. Quando la persona in grado di riferire circostanze utili ai fini dell'attività investigativa abbia esercitato la facoltà di cui alla lettera d) del comma 3, il pubblico ministero, su richiesta del difensore, ne dispone l'audizione che fissa entro sette giorni dalla richiesta medesima. Tale disposizione non si applica nei confronti delle persone sottoposte ad indagini o imputate nello stesso procedimento e nei confronti delle persone sottoposte ad indagini o imputate in un diverso procedimento nelle ipotesi previste dall'articolo 210. L'audizione si svolge alla presenza del difensore che per primo formula le domande. Anche con riferimento alle informazioni richieste dal difensore si applicano le disposizioni dell'articolo 362.

11. Il difensore, in alternativa all'audizione di cui al comma 10, può chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza o all'esame della persona che abbia esercitato la facoltà di cui alla lettera d) del comma 3, anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 392, comma 1.

ART. 391 TER

(Documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni)

1. La dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 391 bis, sottoscritta dal dichiarante, è autenticata dal difensore o da un suo sostituto, che redige una relazione nella quale sono riportati:

- a) la data in cui ha ricevuto la dichiarazione;
- b) le proprie generalità e quelle della persona che ha rilasciato la dichiarazione;
- c) l'attestazione di aver rivolto gli avvertimenti previsti dal comma 3 dell'articolo 391 bis;
- d) i fatti sui quali verte la dichiarazione.

2. La dichiarazione è allegata alla relazione.

3. Le informazioni di cui al comma 2 dell'articolo 391bis sono documentate dal difensore o da un suo sostituto che possono avvalersi per la materiale redazione del verbale di persone di loro fiducia. Si

osservano le disposizioni contenute nel titolo III del libro secondo, in quanto applicabili.

ART. 391 SEXIES

(Accesso ai luoghi e documentazione)

1. Quando effettuano un accesso per prendere visione dello stato dei luoghi e delle cose ovvero per procedere alla loro descrizione o per eseguire rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi, il difensore, il sostituto e gli ausiliari indicati nell'articolo 391bis possono redigere un verbale nel quale sono riportati:

- a) la data ed il luogo dell'accesso;
- b) le proprie generalità e quelle delle persone intervenute;
- c) la descrizione dello stato dei luoghi e delle cose;
- d) l'indicazione degli eventuali rilievi tecnici, grafici, planimetrici, fotografici o audiovisivi eseguiti, che fanno parte integrante dell'atto e sono allegati al medesimo. Il verbale è sottoscritto dalle persone intervenute.

ART. 391 SEPTIES

(Accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico)

1. Se è necessario accedere a luoghi privati o non aperti al pubblico e non vi è il consenso di chi ne ha la disponibilità, l'accesso, su richiesta del difensore, è autorizzato dal giudice, con decreto motivato che ne specifica le concrete modalità.

2. Nel caso di cui al comma 1, la persona presente è avvertita della facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché questa sia prontamente reperibile e idonea a norma dell'articolo 120.

3. Non è consentito l'accesso ai luoghi di abitazione e loro pertinenze, salvo che sia necessario accertare le tracce e gli altri effetti materiali del reato.

L'istituzionalizzazione del fascicolo delle indagini difensive e la possibilità di entrare in gioco fin dalla fase delle indagini preliminari hanno dato nuovo impulso alla raccolta di testimonianze e alle investigazioni che, se correttamente verbalizzate,

assumono ora un decisivo valore probatorio.

Tuttavia, ancora oggi, le indagini del difensore e del detective, stentano a decollare e se ne caspiscono le ragioni: difficoltà pratiche, disabitudine mentale, timori e, ovviamente, il costo.

Per ovviare alla disparità tra accusa e difesa, le norme sul GRATUITO PATROCINIO alle spese sono state estese alle investigazioni private (Legge 29 marzo 2001, n. 134 che ha introdotto l'art. 9-bis). Si consente al difensore "d'ufficio" la nomina di "un investigatore privato autorizzato residente nel distretto di corte d'appello ove ha sede il giudice competente per il fatto per cui si procede, al fine di svolgere attività di investigazione difensiva».

IL RAPPORTO COL DIFENSORE

Secondo la dottrina il rapporto tra avvocato e investigatore è un "contratto d'opera" di natura privatistica e prevede il diritto del difensore alla direzione delle indagini con l'indicazione espressa e specifica dell'oggetto di esse, nonché la possibilità di esonerare eventualmente l'investigatore dall'incarico conferito.

Le regole di comportamento del penalista nelle indagini difensive (modificate nel 2007) prevedono che l'incarico agli investigatori privati e ai consulenti tecnici sia fatto per iscritto, con l'espressa indicazione di attenersi alle leggi, di comunicare senza ritardo i risultati e solo al difensore o al suo sostituto, di rifiutare altri incarichi relativi o connessi alla stessa vicenda.

Sotto il profilo della responsabilità, per cautelarsi di fronte alla possibilità di rispondere per colpa, l'avvocato dovrà scegliere il professionista dell'investigazione tra coloro che offrono maggiori garanzie di serietà, professionalità e competenza, e fornire tutte le direttive utili a definire lo svolgimento dei compiti investigativi.

Tra le attività che il difensore può delegare all'investigatore privato è il colloquio con la persona informata sui fatti, come sancito dall'art. 391 bis C.P.P. Tuttavia, dopo aver previsto la facoltà dell'investigatore privato di ricercare persone in grado di fornire informazioni utili per la difesa, la norma stabilisce che l'assunzione di informazioni può avvenire esclusivamente con un colloquio non documentato, riservando al difensore o al suo sostituto la facoltà di chiedere una

dichiarazione scritta o di rendere informazioni da documentare secondo le modalità previste dall'articolo 391 ter, con la possibilità di avvalersi, per la materiale redazione del verbale, di persone di loro fiducia (e quindi anche dell'investigatore).

ART. 4

(Direzione delle investigazioni)

1. La decisione di iniziare e terminare le investigazioni, le scelte sull'oggetto, sui modi e sulle forme di esse competono al difensore [, in accordo con l'eventuale condifensore].

2. Quando non svolge di persona le investigazioni e, secondo la previsione del comma 3 dell'articolo 327-bis del codice di procedura penale, si avvale di sostituti, investigatori privati autorizzati e consulenti tecnici, il difensore dà, anche oralmente, le direttive necessarie, cui i sostituti e tali ausiliari hanno il dovere di attenersi, fermi tutti i loro obblighi previsti dalla legge.

3. Nel dare le direttive il difensore rammenta gli obblighi indicati al comma 2, con particolare riguardo a quelli relativi agli avvertimenti alle persone con le quali occorre conferire, agli accessi ai luoghi e alla ispezione delle cose, alla eventuale redazione di verbali, al segreto sugli atti e sul loro contenuto, nonché a quello di riferirgli tempestivamente i risultati dell'attività svolta.

4. Ai fini dell'esercizio dell'incarico il difensore dà ai sostituti e agli ausiliari le informazioni necessarie e può fornire a essi, anche nell'ipotesi di segretezza dell'atto, copie di atti e documenti, in ogni caso con vincolo di segreto.

5. L'incarico agli investigatori privati e ai consulenti tecnici è conferito con atto scritto, nel quale, fermo quanto previsto al comma 3, il difensore indica i loro doveri di:

- a) osservare le disposizioni di legge, in particolare quelle sulle investigazioni difensive e sulla tutela dei dati personali;
- b) comunicare le notizie e i risultati delle investigazioni e rimetterne l'eventuale documentazione soltanto al difensore che ha conferito l'incarico o al suo sostituto;
- c) salva specifica autorizzazione scritta del difensore, rifiutare ogni altro incarico relativo o connesso alla vicenda alla quale attiene quello conferito.

ART. 7

(Rimborso delle spese documentate)

1. E' fatto divieto al difensore, al suo sostituto, agli ausiliari e ai loro collaboratori di corrispondere compensi o indennità, sotto qualsiasi forma, salvo il rimborso delle spese documentate, alle persone che ai fini delle investigazioni difensive danno informazioni o si prestano al compimento di accessi ai luoghi, ispezione di cose, rilievi, consegna o esame di documenti e in genere alla esecuzione di atti .

ART. 8

(Ricerca e individuazione di fonti)

1. Il difensore, il sostituto e gli ausiliari incaricati procedono senza formalità alla individuazione delle persone che possono riferire circostanze utili alle investigazioni difensive. In ogni caso, nello svolgimento dell'attività di individuazione di tali persone, informano sempre le persone interpellate della propria qualità, senza necessità di rivelare il nome dell'assistito.

2. Nello stesso modo si procede alla individuazione delle altre fonti di prova e, in genere, delle altre fonti di notizie utili alle indagini.

ART. 9

(Avvertimenti)

1. I soggetti della difesa, nell'informare le persone interpellate della loro qualità, indicano la vicenda in ordine alla quale svolgono investigazioni, senza necessariamente rivelare il nome dell'assistito.

2. Oltre quanto è previsto dal comma 3 dell'articolo 391-bis del codice di procedura penale, invitano le persone interpellate a dichiarare se si trovano in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 197 comma 1, lettere c) e d) del codice di procedura penale.

3. Inoltre, informano le persone interpellate che, se si avvarranno della facoltà di non rispondere, potranno essere chiamate ad una audizione davanti al pubblico ministero ovvero a rendere un esame testimoniale davanti al giudice, ove saranno tenute a rispondere anche alle domande del difensore. 4.

Se si tratta di persone sottoposte a indagine o imputate nello stesso procedimento o in altro procedimento connesso o collegato ai sensi dell'articolo 210 del codice di procedura penale, le informano che, se si avvarranno della facoltà di non rispondere, potranno essere chiamate a rendere esame davanti al giudice in incidente probatorio.

5. Se si tratta di prossimi congiunti di un imputato o di una persona sottoposta alle indagini, li avvertono che, anche in ragione di tale rapporto, hanno facoltà di astenersi dal rispondere o dal rendere la dichiarazione nei casi previsti dalla legge.

6. I soggetti della difesa possono altresì ricordare che ogni persona può utilmente concorrere alla ricostruzione dei fatti e all'accertamento della verità in un procedimento penale anche rendendo dichiarazioni al difensore.

7. Quando i soggetti della difesa procedono con invito scritto, gli avvertimenti previsti dalla legge e dalle norme deontologiche, se non sono contenuti nell'invito stesso, possono essere dati oralmente, ma devono comunque precedere l'atto.

ART. 14

(Doveri negli accessi ai luoghi e nella ispezione di cose)

1. Il difensore, il sostituto e gli ausiliari, che procedono agli atti indicati nell'articolo 391-sexies del codice di procedura penale, anche quando non redigono un verbale, documentano nelle forme più opportune lo stato dei luoghi e delle cose, procurando che nulla sia mutato, alterato o disperso.

2. Oltre a quanto è previsto dal comma 2 dell'articolo 391-septies del codice di procedura penale, quando intendono compiere un accesso a luogo privato o non aperto al pubblico, i soggetti della difesa, nel richiedere il consenso di chi ne ha la disponibilità, lo avvertono della propria qualità, della natura dell'atto da compiere e della possibilità che, ove non sia prestato il consenso, l'atto sia autorizzato dal giudice.

3. Gli avvertimenti indicati al comma 2 sono documentati almeno mediante annotazione.

ART. 15

(Dovere di assicurare il contraddittorio negli accertamenti tecnici irripetibili)

1. Quando i soggetti della difesa intendono compiere accertamenti tecnici irripetibili, a cura del difensore o del sostituto è dato avviso senza

ritardo a tutti coloro nei confronti dei quali l'atto può avere effetto e dei quali si abbia conoscenza.

I “LIMITI” DELL'ATTIVITÀ INVESTIGATIVA PRIVATA

Nell'attività di ricerca di informazioni su atti o fatti riguardanti la vita di relazione l'investigatore privato non ha mai goduto di uno “statuto” particolare nè di poteri diversi da quelli di qualsiasi cittadino, a differenza della Polizia giudiziaria che, solo in determinate circostanze, previste per legge, può porre dei limiti alle libertà personali costituzionalmente garantite.

Varie norme penali proteggono l'individuo dalle indagini altrui, vuoi anche dalla curiosità del singolo, e puniscono più severamente (con aumenti di pena e procedibilità d'ufficio) specifici comportamenti lesivi della sfera più riservata dell'individuo quando l'agente sia un investigatore privato, anche “abusivo” o un pubblico ufficiale.

INTERFERENZE ILLECITE NELLA VITA PRIVATA

L'ART. 615-BIS C.P. (Interferenze illecite nella vita privata) punisce chi si procura indebitamente, mediante strumenti di ripresa visiva o sonora, notizie o immagini della vita privata svolgentesi nell'abitazione altrui o in altri luoghi di privata dimora e nelle loro appartenenze.

Significativo il provvedimento n. 496/95 del G.I.P. di Modena che non ha ritenuto ravvisabili gli estremi del 615-bis C.P. nel documentare fotograficamente il comportamento di due persone postisi davanti alla finestra della loro abitazione con le tapparelle sollevate; il P.M., nel richiedere l'archiviazione del procedimento, aveva argomentato dal fatto che era stata usata una normale macchina fotografica con teleobiettivo per documentare quanto era visibile all'esterno da ciascuno. Ponendosi in condizioni di essere visto “a occhio nudo” dall'esterno, implicitamente il titolare del diritto rinuncia ad esercitarlo “non potendo certo pretendere che l'occasionale passante, per tutelare il suo diritto alla riservatezza che evidentemente, in quello specifico momento, non ha inteso esercitare, debba voltarsi dall'altra parte o chiudere gli occhi per non vedere ciò che è perfettamente visibile”.

Svolgere anche abusivamente l'attività di investigatore privato costituisce un aggravante nei reati di indebita presa di cognizione di comunicazioni telegrafiche, telefoniche,

informatiche o telematiche ed anche la sola installazione di apparecchiature atte ad intercettare è punita, come previsto dagli ARTT. 617, 617-BIS, 617-TER, 617-QUATER, 617-QUINQUES, 617-SEXTIES C.P.; la violazione o sottrazione di corrispondenza è punita dall'art. 616 C.P.

Ci sono poi le norme a tutela del “segreto”: l'ART. 618 C.P. (Rivelazione del contenuto di corrispondenza), 621 C.P. (rilevazione del contenuto di documenti segreti), 622 C.P. (Rivelazione di segreto professionale), 623 C.P. (rivelazione di segreti scientifici o industriali), intendendosi per corrispondenza anche quella telefonica, telematica o informatica e per documento anche ogni supporto informatico contenente dati, informazioni, programmi.

L'ART. 623-BIS C.P., infine estende la tutela relativa alle comunicazioni a qualsiasi trasmissione a distanza di suoni, immagini o altri dati.

LA REGISTRAZIONE DI CONVERSAZIONI

Pacifica è l'illiceità delle intercettazioni di conversazioni “tra altre persone” anche se effettuate su apparecchio proprio e anche quando si tratti di congiunti e la finalità sia la tutela di un proprio diritto.

l'illiceità anche della semplice “installazione” di apparecchiature atte ad intercettare è stata ribadita nel 2000 dalla cassazione penale che ha respinto il ricorso di un marito condannato per “aver installato nella casa coniugale una apparecchiatura atta ad intercettare le telefonate della moglie” e giustificatosi dicendo di voler controllare il traffico telefonico a causa di telefonate anonime.

Diverso è il caso della registrazione di conversazioni da parte di uno degli interlocutori. La Cassazione, (Sezione I, sentenza 21 marzo-24 aprile 2001 n. 16729) ha precisato che "La registrazione di conversazioni telefoniche, effettuata da parte di uno degli interlocutori, non rientra tra le intercettazioni telefoniche, non è sottoposta alle limitazioni e alle formalità proprie di queste ultime e ben può essere utilizzata per avvalorare le dichiarazioni testimoniali di chi l'ha effettuata, attenendo essa al momento della documentazione e della formazione della prova, e non già all'attività di ricerca dei mezzi di prova".

Il medesimo principio vale, in via generale, per le videoregistrazioni di colloqui da parte di uno dei presenti, che non richiedono il necessario consenso del proprio interlocutore.

nessuna norma incriminatrice tutela la riservatezza delle persone che si trovino in autovettura privata sulla pubblica via. Così ha deciso la Cassazione in una recente sentenza che, per il suo interesse, si riporta integralmente:

Cassazione - Sezione quinta - del 18 marzo 2008, n. 12042 (Presidente Ferrua - Relatore Rotella Pm D'Ambrosio)

"Fatto: Il Gup di Brescia ha dichiarato ai sensi dell'art. 129 Cpp n.d.p. perché i fatti non sono previsti dalla legge come reato, contro B. Enrico ed altri 21 imputati, appartenenti a varie agenzie private di investigazione, per reati contestati in ciascun caso in concorso a due o più ai sensi degli artt. 623 bis e 617 bis, co. 1^a e 2^a o 3^a o 617 CP, ed in taluna ipotesi anche con riferimento all'art. 35 L. 675/96, per l'installazione di apparati di intercettazione ambientale di conversazioni tra presenti in autovetture private.

"Il P.M. propone ricorso per violazione di legge, analizzando la lettera delle norme, ed il sistema in materia di intercettazioni.

"2 - Il ricorso è infondato.

"L'unico precedente, citato nella sentenza impugnata (Cass., Sez. V n. 4264/05 - rv. 235595), esclude che nel caso di specie si tratti di intercettazioni.

"In effetti la questione va risolta con riferimento alla ratio di incriminazione dei fatti contro la libertà morale delle persone, individuabile in rapporto o all'"ambiente" o agli "strumenti di

comunicazione".

"Agli "strumenti di comunicazione" si rapportano il titolo dell'articolo 617 Cp "Cognizione, interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche" e la frase recata dall'articolo 617 bis "al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche".

"La lettera del titolo e della frase non autorizza affatto a ritenere le due norme incriminatrici estensibili alla captazione di comunicazioni di conversazioni tra presenti. Gli articoli 617 ss., introdotti con L. n. 98 del 1974, tutelano solo e proprio la riservatezza delle comunicazioni o conversazioni tra persone effettuate con mezzi tecnici determinati, all'epoca il telegrafo o il telefono. Gli artt. 617 quater, quinquies, sexies aggiunti dalla L. n. 547 del 1993 riguardano invece le comunicazioni informatiche o telematiche, cioè strumenti nuovi. Infine l'art. 623 bis estende le disposizioni a "qualunque altra comunicazione a distanza di suoni immagini o altri dati".

"In sintesi, la riservatezza tutelata dalle norme degli articoli 617 - 623 Cp è quella assicurata proprio e solo da uno strumento adottato per comunicare a distanza. Invece la riservatezza di "notizie" ed "immagini" che si rapporta all'"ambiente" è tutelata nell'articolo 615 bis, introdotto dall'art. 1 della prima legge innovativa citata, la n. 98 del 1974, con il titolo "interferenze illecite nella vita privata".

"La disposizione di questo articolo fa riferimento ai soli luoghi indicati nell'articolo 614 Cp, e cioè l'abitazione o la privata dimora. E l'autovettura che si trovi in una pubblica via non è ritenuta, da sempre nel diritto vivente, luogo di privata dimora (cfr. Cass., n. 5934/81 - Ced 149373 e, di seguito, la giurisprudenza relativa alle disposizioni del codice procedurale in materia d'intercettazioni tra presenti che, concernendo l'utilizzabilità delle prove, presume essa quella sostanziale, Cass. n. 1831/98, n. 4561/99 - 2143036, n. 4979/00 - 216749, n. 3363/01 - 218042, n. 1281/03 - 223682, n. 8009/03 - 223960, n. 5/03 - 224240, n. 2845/04 - 228420, n. 26010/04 - 229974, n. 43426/04 - 23096, n. 13/05 - 230533, n. 4125/07 - 235601). Né ha nulla a che fare con questa tematica la normativa (L. 675/96 - Dl. lgs. 196/03) sostanziale sul trattamento illecito dei "dati personali", che all'evidenza concerne fatti diversi ed ulteriori rispetto alla possibilità di acquisizione di qualsiasi dato riservato. E' quanto interessa..

La sentenza risulta dunque incensurabile.

LE E-MAIL

P.Q.M. rigetta il ricorso”.

I TABULATI DELLE TELEFONATE

La legge sulla privacy permette all'abbonato di accedere ai dati di traffico sia in entrata sia in uscita dalle proprie utenze telefoniche, ma la portata di tale principio è stata notevolmente ridimensionata .

L'art. 125 Codice Privacy limita la possibilità per l'abbonato di richiedere la comunicazione dei numeri completi delle chiamate in uscita (ultime tre cifre) ad esclusivi fini di specifica contestazione dell'esattezza di addebiti determinati o riferiti a periodi limitati.

Il diritto di accesso dell'abbonato ai propri dati non può invece essere esercitato per le chiamate in entrata, salvo che possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397. L'art. 127 Codice prevede però che l'abbonato che riceve telefonate di disturbo possa chiedere la disattivazione del “numero nascosto del chiamante” e i dati relativi alla chiamata ricevuta purchè la richiesta sia circostanziata e dichiarata di utilizzarli per esclusive finalità di tutela rispetto alle chiamate di disturbo.

Negli altri casi, i dati sono acquisiti con decreto motivato del pubblico ministero anche su istanza del difensore dell'imputato, della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa e delle altre parti private.

Il difensore dell'imputato o della persona sottoposta alle indagini può richiedere, direttamente al fornitore i dati relativi alle utenze intestate al proprio assistito con le modalità indicate dall'articolo 391-quater del codice di procedura penale, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera f), per il traffico entrante.

Non è legittimo, invece, l'accesso diretto a dati relativi a utenze intestate a terzi, i quali restano conoscibili esclusivamente tramite provvedimento giudiziario.

La tutela penale della segretezza della corrispondenza vale senz'altro sia per le singole e-mail che, più in generale, per i messaggi che circolano, via Internet, nelle liste di posta elettronica e nelle newsgroup ad accesso limitato, che devono essere considerati come corrispondenza privata e in quanto tali non possono essere violati. Lo ha stabilito il Garante della Privacy affrontando il più ampio caso di una mailing list costituita su iniziativa di alcuni dipendenti di un'amministrazione con strumenti messi a disposizione dalla stessa amministrazione.

PEDINAMENTI E APPOSTAMENTI

Pedinamenti e appostamenti forniscono risultati spesso determinanti ai fini delle indagini, essendo idonei - mediante la diretta osservazione dei detectives che li effettuano - a provare situazioni, avvenimenti o comportamenti altrui; in quanto tali rappresentano un momento delicato dell'attività investigativa, dovendo garantire da una parte risultati concreti ai fini della tutela in sede giudiziale, dall'altra il rispetto dell'altrui sfera privata.

Sempre in tema di comportamenti tenuti in auto privata su una pubblica via, le effusioni di una signora sorpresa in macchina, ad amoreggiare, da due investigatori incaricati dall'ex coniuge hanno comportato il venir meno del versamento di alimenti da parte di quest'ultimo. Per la Cassazione, I Sez. Civile, sentenza n. 26571 del 17 dicembre 2007 - si è trattato di una violazione delle “ regole minime di rispetto della personalità del marito” e pertanto ha confermato la pronuncia del Tribunale di Venezia che, in sede di divorzio, aveva negato il mantenimento e addebitato alla signora l'intera separazione. La prima sezione civile, ricordando che “i fatti accertati a carico di un coniuge si traducono nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità morale e sociale dell'altro coniuge, oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner” e dunque “ essi sono NON suscettibili di essere giustificati con ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo”. Vale a dire che alla signora non è servito a nulla dire di aver tradito più volte il marito per reagire ai suoi torti.

La Corte di Cassazione (Cass. pen., 14-6-1978) ha

altresì ribadito che il pedinamento puro e semplice, anche quando non risulta gradito a chi lo subisce, non integra in sé gli estremi del reato di molestia di cui all'art. 660 c.p. (vedadi in Appendice normativa). Pertanto i pedinamenti da parte dell'investigatore sono pienamente legittimi, purché nella loro concreta esplicazione non arrivino ad integrare gli estremi delle molestie (art. 660 c.p.), della violenza privata (art. 610 c.p.) o dell'interferenza illecita nella vita privata mediante strumenti di ripresa visiva o sonora (art. 615-bis c.p.).

LE INVESTIGAZIONI SU DIPENDENTI

I limiti sono fissati dagli articoli 4 e 8 dello Statuto dei lavoratori che vietano l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dei lavoratori e, rispettivamente, vietano le indagini "sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore".

Al di fuori di questi, la possibilità, per il datore di lavoro, di effettuare indagini sui dipendenti infedeli o assenteisti a mezzo di investigatori privati è stata più volte ribadita dalla giurisprudenza e la finalità di tutela giudiziale di siffatte investigazioni consente che vengano effettuate senza informare preventivamente il dipendente. ciò sempreché i dati non siano raccolti direttamente dallo stesso tenendo presente che non sono raccolti presso l'interessato i dati provenienti da un rilevamento lecito a distanza, soprattutto quando non sia tale da interagire direttamente con l'interessato.

Non è vietato all'imprenditore di verificare il corretto adempimento delle prestazioni lavorative al fine di accertare mancanze specifiche dei dipendenti già commesse o in corso di esecuzione (Cassazione, Sez. Lavoro, 18 febbraio 1997, n. 1455).

È consentita la verifica circa l'eventuale realizzazione di comportamenti illeciti esulanti dalla normale attività lavorativa (Cassazione Sez. Lavoro 9 giugno 1989 n. 2813) e non è vietato il ricorso alla collaborazione di investigatori privati, in considerazione della libertà della difesa privata e in mancanza di espliciti rilievi al riguardo (Cassazione, Sez. Lavoro, 17 ottobre 1998, n. 10313).

È illegittimo per violazione dell'art. 8 il controllo

effettuato sul lavoratore attraverso pedinamento tramite un'agenzia investigativa, mirante non già alla verifica del corretto esercizio della prestazione lavorativa quanto invece alla verifica dello svolgimento di attività sindacale in attuazione di un permesso fruito in forza dell'art. 23 st. lav. (Trib. Milano 24.12.2003).

L'art. 2 Statuto dei lavoratori non vieta, infatti, che la tutela del patrimonio aziendale sia esercitata dal datore di lavoro direttamente o a mezzo terzi e l'art. 3 vieta il controllo occulto sull'attività lavorativa dei dipendenti e non l'accertamento di comportamenti contrari ai doveri del prestatore di lavoro (Pretura Milano 23.4.1986).

"Le norme poste dagli art. 2 e 3 L. 20 maggio 1970 a tutela della libertà e dignità del lavoratore, delimitando la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a difesa dei suoi interessi, con specifiche attribuzioni nell'ambito dell'azienda (rispettivamente con poteri di polizia giudiziaria a tutela del patrimonio aziendale e di controllo della prestazione lavorativa), non escludono il potere dell'imprenditore, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 C.C., di controllare direttamente o mediante la propria organizzazione gerarchica, l'adempimento delle prestazioni lavorative e quindi di accertare mancanze specifiche dei dipendenti, già commesse o in corso di esecuzione, e ciò indipendentemente dalle modalità del controllo, che può legittimamente avvenire anche occultamente, senza che vi ostino né il principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione dei rapporti, né il divieto di cui all'art. 4, stessa L. 300 del 1970, riferito esclusivamente all'uso di apparecchiature per il controllo a distanza (non applicabile analogicamente, siccome penalmente sanzionato); sono pertanto legittimi, in quanto estranei alla previsione delle suddette norme, i controlli posti in essere dai dipendenti di un'agenzia investigativa, i quali operando come normali clienti di un esercizio commerciale e non esercitando potere alcuno di vigilanza e di controllo, verifichino l'eventuale appropriazione di denaro (ammanchi di cassa)" (Cass. Sez. Lav. 23.8.1996, 7776)

"Può quindi affermarsi la legittimità del controllo occulto su quelle prestazioni lavorative il cui inadempimento integra gli estremi dell'illecito" (Cass. 9836/1995).

Sullo svolgimento di attività "in concorrenza" durante l'orario di lavoro: "Gli artt. 2 e 3 Statuto dei Lavoratori non possono trovare applicazione nelle ipotesi di realizzazione, da parte dei

lavoratori, di comportamenti illeciti esulanti dalla normale attività lavorativa, pur se commessi nel corso di essa. L'attività lavorativa prestata a favore di un altro soggetto, concorrente del datore di lavoro, costituisce una violazione dell'obbligo di fedeltà, che non è rilevante sotto il profilo penale se è compiuta fuori dal normale orario di lavoro mentre integra gli estremi del delitto di truffa se è esercitata da parte di un soggetto che lucra la retribuzione fingendo di svolgere il lavoro che gli è stato affidato" (Cassazione sez. Lavoro n. 14383 del 3.11.2000).

Sul controllo, effettuato all'esterno dell'azienda, sul dipendente che ozia anziché lavorare: "Pienamente conforme a diritto appare dunque la sentenza impugnata, in quanto ha ritenuto lecito il ricorso a investigatori privati al fine di verificare come il P. impiegava il tempo trascorso fuori dalla sede della Banca, e perché non ricadente nell'ambito del divieto di cui al richiamato art. 2, e perché finalizzato a verificare comportamenti che ben potevano integrare il delitto di truffa". (Cassazione, Sez. Lavoro n. 5629 del 5 maggio 2000).

IL DIRITTO ALLA PRIVACY

Nella società moderna le "informazioni" hanno acquisito un elevato valore economico e si sono moltiplicati gli strumenti di controllo potenzialmente lesivi dell'intimità e dell'identità del singolo, così da spingere l'Europa ad emanare precise direttive in materia di trattamento dei dati personali (Articolo 4 della Convenzione Europea di Strasburgo 108/81 e direttiva n.95/46/Ce dell'ottobre 1995 in materia di trattamento di dati personali e libera circolazione di tali dati).

In Italia, a differenza dei paesi di diritto anglosassone, quello alla riservatezza" era stato sempre considerato più una aspirazione che un diritto vero e proprio, nonostante la Costituzione (agli artt. 13-14-15) garantisse rispettivamente l'inviolabilità della libertà personale, di domicilio ed epistolare.

Nel 1974 la Corte Costituzionale aveva sancito l'inclusione del diritto alla riservatezza, tra i diritti inviolabili dell'uomo e la esigenza di tutela è stata ribadita dalla legge 8-4-1974, titolata appunto: "tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni".

Solo con la Legge 675 del 31.12.1996 il nostro Paese ha consacrato il diritto alla riservatezza e

all'intimità, andando persino oltre le direttive comunitarie ed estendendo l'ambito di applicazione della Legge anche alla raccolta ed alla diffusione, a scopo informativo o comunque di esplicazione di pensiero, di dati personali non strutturati in archivio né destinati ad esserlo. Per "dato personale" intendendosi qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;

Dal 1° gennaio 2004 è entrato in vigore il "codice della privacy" (decreto legislativo 30/06/03 N.196) che ha riorganizzato tutta la materia, abrogando la Legge 675/1996 ed i provvedimenti ad essa collegati. Per quanto concerne la materia delle investigazioni private restano sostanzialmente confermate le precedenti disposizioni.

Il principio generale è che per trattare i dati altrui occorre il consenso informato dell'interessato e che questi può opporsi al trattamento dei dati che lo riguardano, ma è un principio che gode di importanti eccezioni.

Anzitutto ogni cittadino ha, ed aveva anche prima, libertà di investigare, per qualsiasi ragione, anche per sola curiosità, entro i limiti stabiliti dalla legge.

L'art. 5 comma 3 del Codice Privacy stabilisce infatti che "il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all'applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione".

Diversamente dalla precedente normativa, il Codice Privacy ha tuttavia stabilito che si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza dei dati, di cui agli articoli 15 (sulla responsabilità per danni cagionati per effetto del trattamento) e 31 (sulle misure di sicurezza).

In base alla disciplina italiana, la necessità del consenso dell'interessato è stata esclusa (art. 24, codice privacy) quando il trattamento:

a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per

adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste dell'interessato;

c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;

d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;

e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo (che, per esempio, subisca minacce);

f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento.

L'obbligo di dare l'informativa all'interessato al momento della raccolta dei dati viene meno se i

dati non sono raccolti presso di lui bensì presso un terzo (al quale l'informativa deve essere data al momento della raccolta) e:

a) i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;

b) i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;

Anche il diritto di opporsi al trattamento e il diritto di accesso ai dati trattati da altri (art. 7 codice privacy) viene meno limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria; analogamente il diritto di accesso ai dati delle telefonate in entrata - normalmente escluso - viene garantito solo quando possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 397.

LE INVESTIGAZIONI CON FINALITÀ DI TUTELA GIUDIZIALE

La normativa sulla Privacy ha consacrato il ruolo degli investigatori privati quali “ausiliari” di giustizia. Non solo in materia penale, ma in tutti i casi in cui lo scopo delle investigazioni sia quello di far valere o difendere un diritto in giudizio (davanti a qualsiasi giurisdizione, anche arbitrale), la legge sulla privacy, considerata la peculiare esigenza di tutela del diritto di difesa, ha previsto significative eccezioni alla disciplina ordinaria così sintetizzabili:

Deroga

<p><i>Informativa</i></p> <p>(art. 13 Codice Privacy)</p>	<p><i>L'informativa non è dovuta se:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - i dati sono raccolti presso terzi (diversi dall'interessato) e sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla L. 7/12/2000 n. 397 o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. - tenendo presente che non sono raccolti presso l'interessato i dati provenienti da un rilevamento lecito a distanza, soprattutto quando non sia tale da interagire direttamente con l'interessato (art. 13, comma 5, lett. b) del Codice);
<p><i>Consenso</i></p> <p>(art. 23 Codice privacy)</p>	<p>1) Il trattamento può avvenire senza consenso dell'interessato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quando il trattamento, con esclusione della “diffusione”, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria; in tali casi i dati sono trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale. <p>2) il trasferimento dei dati verso Paesi terzi è consentito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nel caso di trasferimento anche temporaneo fuori del Territorio dello Stato italiano, con qualsiasi forma e mezzo, di dati personali oggetto di trattamento, se diretto verso un Paese non appartenente alla UE - quando è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trasferiti esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale.
<p><i>Diritti privacy</i></p> <p>(art. 7 Codice Privacy)</p>	<p>I diritti di accesso ai dati e gli altri di cui all'art. 7 del Codice privacy non possono essere esercitati se i trattamenti di dati personali sono effettuati ai sensi dell'articolo 24 comma 1 lettera f) , limitatamente al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria.</p>

CODICE DI DEONTOLOGIA

Gli investigatori sono una delle categorie professionali per le quali è stato emanato un codice di deontologia e di buona condotta nel trattamento dei dati personali, promosso dall'Autorità Garante per la privacy, ex art. 135 del Codice Privacy (" Il Garante promuove, ai sensi dell'articolo 12, la sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato per lo svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla Legge 7 dicembre 2000, n. 397, o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, in particolare da liberi professionisti o da soggetti che esercitano un'attività di investigazione privata autorizzata in conformità alla legge").

Il codice, pubblicato sulla G.U. Del 24 novembre 2008, si applica a decorrere dal 1 gennaio 2009.

PREAMBOLO

"I sotto indicati soggetti sottoscrivono il presente codice di deontologia e di buona condotta sulla base delle seguenti premesse:

1. diversi soggetti, in particolare gli avvocati e i praticanti avvocati iscritti nei relativi albi e registri e chi esercita un'attività di investigazione privata autorizzata in conformità alla legge, utilizzano dati di carattere personale per svolgere investigazioni difensive collegate a un procedimento penale (l. 7 dicembre 2000, n. 397) o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria. L'utilizzo di questi dati è imprescindibile per garantire una tutela piena ed effettiva dei diritti, con particolare riguardo al diritto di difesa e al diritto alla prova: un'efficace tutela di questi due diritti non è pregiudicata, ed è anzi rafforzata, dal principio secondo cui il trattamento dei dati personali deve rispettare i diritti, le libertà fondamentali e la dignità delle persone interessate, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali (artt. 1 e 2 del Codice);

2. gli specifici adattamenti e cautele previsti dalla legge o dal presente codice deontologico non possono trovare applicazione se i dati sono trattati per finalità diverse da quelle di cui all'art. 1 del presente codice;

3. consapevoli del primario interesse al legittimo esercizio del diritto di difesa e alla tutela del segreto professionale, i predetti soggetti avvertono l'esigenza di individuare aspetti specifici delle loro attività professionali, in particolare rispetto alle informazioni personali di carattere sensibile o giudiziario. Ciò, al fine di valorizzare le peculiarità delle attività di ricerca, di acquisizione, di utilizzo e di conservazione dei dati, delle dichiarazioni e

dei documenti a fini difensivi, specie in sede giudiziaria, e di prevenire talune incertezze applicative che si sono a volte sviluppate e che hanno portato anche a ipotizzare inutili misure protettive non previste da alcuna disposizione e anzi contrastanti con ordinarie esigenze di funzionalità. Il primario interesse al legittimo esercizio del diritto di difesa deve essere rispettato in ogni sede, anche in occasione di accertamenti ispettivi, tenendo altresì conto dei limiti normativi all'esercizio dei diritti dell'interessato (art. 7, 8 e 9 del Codice) previsti per finalità di tutela del diritto di difesa;

4. il trattamento dei dati per l'attività di difesa concorre alla formazione permanente del professionista e contribuisce alla realizzazione di un patrimonio di precedenti giuridici che perdura nel tempo, per ipotizzabili necessità di difesa, anche dopo l'estinzione del rapporto di mandato, oltre a essere espressione della propria attività professionale;

5. norme di legge e provvedimenti attuativi prevedono già garanzie e accorgimenti da osservare per la protezione dei dati personali utilizzati per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria o per svolgere investigazioni difensive. Tali cautele, che non vanno osservate se i dati sono anonimi, hanno già permesso di chiarire, ad esempio, a quali condizioni sia lecito raccogliere informazioni personali senza consenso e senza una specifica informativa, e che è legittimo utilizzarle in modo proporzionato per esigenze di difesa anche quando il procedimento civile o penale di riferimento non sia ancora instaurato. I predetti accorgimenti e garanzie possono comportare, se non sono rispettati, l'inutilizzabilità dei dati trattati (art. 11, comma 2, del Codice). Essi riguardano, in particolare:

a) l'informativa agli interessati, che può non

comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati e può essere caratterizzata da uno stile colloquiale e da formule sintetiche adatte al rapporto fiduciario con la persona assistita o, comunque, alla prestazione professionale; essa può essere fornita, anche solo oralmente e, comunque, una tantum rispetto al complesso dei dati raccolti sia presso l'interessato, sia presso terzi. Ciò, con possibilità di omettere l'informativa stessa per i dati raccolti presso terzi, qualora gli stessi siano trattati solo per il periodo strettamente necessario per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria o per svolgere investigazioni difensive, tenendo presente che non sono raccolti presso l'interessato i dati provenienti da un rilevamento lecito a distanza, soprattutto quando non sia tale da interagire direttamente con l'interessato (art. 13, comma 5, lett. b) del Codice);

b) il consenso dell'interessato, che non va richiesto per adempiere a obblighi di legge e che non occorre, altresì, per i dati anche di natura sensibile utilizzati per perseguire finalità di difesa di un diritto anche mediante investigazioni difensive. Ciò, sia per i dati trattati nel corso di un procedimento, anche in sede amministrativa, di arbitrato o di conciliazione, sia nella fase propedeutica all'instaurazione di un eventuale giudizio, anche al fine di verificare con le parti se vi sia un diritto da tutelare utilmente in sede giudiziaria, sia nella fase successiva alla risoluzione, giudiziale o stragiudiziale della lite. Occorre peraltro avere cura di rispettare, se si tratta di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, il principio del "pari rango", il quale giustifica il loro trattamento quando il diritto che si intende tutelare, anche derivante da atto o fatto illecito, è "di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile" (art. 24, comma 1, lett. f) e 26, comma 4, lett. c) del Codice; aut. gen. n. 2/2007, 4/2007 e 6/2007; Prov. del Garante del 9 luglio 2003;

c) l'accesso ai dati personali e l'esercizio degli altri diritti da parte dell'interessato rispetto al trattamento dei dati stessi; diritti per i quali è previsto, per legge, un possibile differimento nel periodo durante il quale, dal loro esercizio, può derivare un pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni difensive o per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria (art. 8, comma 2, lett. e) del Codice);

d) il flusso verso l'estero dei dati trasferiti solo per finalità di svolgimento di investigazioni difensive o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, per il tempo a ciò strettamente

necessario, trasferimento che non è pregiudicato né verso Paesi dell'Unione europea, né verso Paesi terzi (artt. 42 e 43, comma 1, lett. e) del Codice);

e) la notificazione dei trattamenti, che non è richiesta per innumerevoli trattamenti di dati effettuati per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, o per svolgere investigazioni difensive (art. 37, comma 1, del Codice; del 31 marzo 2004, n. 1 e nota di chiarimenti n. 9654/33365 del 23 aprile 2004);

f) la designazione di incaricati e di eventuali responsabili del trattamento, considerata la facoltà di avvalersi di soggetti che possono utilizzare legittimamente i dati (colleghi, collaboratori, corrispondenti, domiciliatari, sostituti, periti, ausiliari e consulenti che non rivestano la qualità di autonomi titolari del trattamento: art. 29 e 30 del Codice);

g) i dati particolari quali quelli genetici, per i quali sono previste già alcune cautele in particolare per ciò che riguarda il principio di proporzionalità, le misure di sicurezza, il contenuto dell'informativa agli interessati e la manifestazione del consenso (art. 90 del Codice; aut. gen. del Garante del 22 febbraio 2007;

h) l'informatica giuridica ai sensi degli art. 51 e 52 del Codice, per la quale apposite disposizioni di legge hanno individuato opportune cautele per tutelare gli interessati senza pregiudicare l'informazione scientifico-giuridica;

i) l'utilizzazione di dati pubblici e di altri dati e documenti contenuti in pubblici registri, elenchi, albi, atti o documenti conoscibili da chiunque, nonché in banche di dati, archivi ed elenchi, ivi compresi gli atti dello stato civile, dai quali possono essere estratte lecitamente informazioni personali riportate in certificazioni e attestazioni utilizzabili a fini difensivi;

6. rispetto a questo quadro, il presente codice individua alcune regole complementari di comportamento le quali costituiscono una condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati, ma non hanno diretta rilevanza sul piano degli illeciti disciplinari; esse non pregiudicano, quindi, la distinta e autonoma valenza delle norme deontologiche professionali e le scelte adottate al riguardo dai competenti organismi di settore, in particolare rispetto al codice deontologico forense. Peraltro, l'inosservanza di quest'ultimo può assumere rilievo ai fini della valutazione della liceità e correttezza del trattamento dei dati personali;

7. utile supporto alla protezione dei dati proviene anche da ulteriori principi già riconosciuti, in materia, dal codice di procedura penale e dallo stesso codice deontologico forense (in particolare, per quanto riguarda il dovere di segretezza e riservatezza, anche nei confronti di ex clienti, la rivelazione di notizie riservate o coperte dal segreto professionale, la rivelazione al pubblico del nominativo di clienti, la registrazione di colloqui tra avvocati e la corrispondenza tra colleghi), nonché da altre regole di comportamento individuate dall'Unione delle camere penali italiane o da ulteriori organismi sottoscrittori del presente codice deontologico.

CAPO I

Principi generali

Art. 1. - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente codice devono essere rispettate nel trattamento di dati personali per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sia nel corso di un procedimento, anche in sede amministrativa, di arbitrato o di conciliazione, sia nella fase propedeutica all'instaurazione di un eventuale giudizio, sia nella fase successiva alla sua definizione, da parte di:

a) avvocati o praticanti avvocati iscritti ad albi territoriali o ai relativi registri, sezioni ed elenchi, i quali esercitano l'attività in forma individuale, associata o societaria svolgendo, anche su mandato, un'attività in sede giurisdizionale o di consulenza o di assistenza stragiudiziale, anche avvalendosi di collaboratori, dipendenti o ausiliari, nonché da avvocati stranieri esercenti legalmente la professione sul territorio dello Stato;

b) soggetti che, sulla base di uno specifico incarico anche da parte di un difensore (aut.Gen 7/2007 punto n. 2), svolgano in conformità alla legge attività di investigazione privata (art. 134 r.d. 18 giugno 1931, n. 773; art. 222 norme di coordinamento del c.p.p.).

2. Le disposizioni del presente codice si applicano, altresì, a chiunque tratti dati personali per le finalità di cui al comma 1, in particolare a altri liberi professionisti o soggetti che in conformità alla legge prestino, su mandato, attività di assistenza o consulenza per le medesime finalità.

CAPO II

Trattamenti da parte di avvocati

Art. 2. Modalità di trattamento

1. L'avvocato organizza il trattamento anche non automatizzato dei dati personali secondo le modalità che risultino più adeguate, caso per caso, a favorire in concreto l'effettivo rispetto dei diritti, delle libertà e della dignità degli interessati, applicando i principi di finalità, necessità, proporzionalità e non eccedenza sulla base di un'attenta valutazione sostanziale e non formalistica delle garanzie previste, nonché di un'analisi della quantità e qualità delle informazioni che utilizza e dei possibili rischi.

2. Le decisioni relativamente a quanto previsto dal comma 1 sono adottate dal titolare del trattamento il quale resta individuato, a seconda dei casi, in:

a) un singolo professionista;

b) una pluralità di professionisti, codifensori della medesima parte assistita o che, anche al di fuori del mandato di difesa, siano stati comunque interessati a concorrere all'opera professionale quali consulenti o domiciliatari;

c) un'associazione tra professionisti o una società di professionisti.

3. Nel quadro delle adeguate istruzioni da impartire per iscritto agli incaricati del trattamento da designare e ai responsabili del trattamento prescelti facoltativamente (art. 29 e 30 del Codice), sono formulate concrete indicazioni in

ordine alle modalità che tali soggetti devono osservare, a seconda del loro ruolo di sostituto processuale, di praticante avvocato con o senza abilitazione al patrocinio, di consulente tecnico di parte, perito, investigatore privato o altro ausiliario che non rivesta la qualità di autonomo titolare del trattamento, nonché di tirocinante, stagista o di persona addetta a compiti di collaborazione amministrativa.

4. Specifica attenzione è prestata all'adozione di idonee cautele per prevenire l'ingiustificata raccolta, utilizzazione o conoscenza di dati in caso di:

a) acquisizione anche informale di notizie, dati e documenti connotati da un alto grado di confidenzialità o che possono comportare, comunque, rischi specifici per gli interessati;

b) scambio di corrispondenza, specie per via telematica;

c) esercizio contiguo di attività autonome all'interno di uno studio;

d) utilizzo di dati di cui è dubbio l'impiego lecito, anche per effetto del ricorso a tecniche invasive;

e) utilizzo e distruzione di dati riportati su particolari dispositivi o supporti, specie elettronici (ivi comprese registrazioni audio/video), o documenti (tabulati di flussi telefonici e informatici, consulenze tecniche e perizie, relazioni redatte da investigatori privati);

f) custodia di materiale documentato, ma non utilizzato in un procedimento e ricerche su banche dati a uso interno, specie se consultabili anche telematicamente da uffici dello stesso titolare del trattamento situati altrove;

g) acquisizione di dati e documenti da terzi, verificando che si abbia titolo per ottenerli;

h) conservazione di atti relativi ad affari definiti.

5. Se i dati sono trattati per esercitare il diritto di difesa in sede giurisdizionale, ciò può avvenire anche prima della pendenza di un procedimento, sempre che i dati medesimi risultino strettamente funzionali all'esercizio del diritto di difesa, in conformità ai principi di proporzionalità, di pertinenza, di completezza e di non eccedenza rispetto alle finalità difensive (art. 11 del Codice).

6. Sono utilizzati lecitamente e secondo correttezza:

a) i dati personali contenuti in pubblici registri, elenchi, albi, atti o documenti conoscibili da chiunque, nonché in banche di dati, archivi ed elenchi, ivi compresi gli atti dello stato civile, dai quali possono essere estratte lecitamente informazioni personali riportate in certificazioni e attestazioni utilizzabili a fini difensivi;

b) atti, annotazioni, dichiarazioni e informazioni acquisite nell'ambito di indagini difensive, in particolare ai sensi degli articoli 391-bis, 391-ter e 391-quater del codice di procedura penale, evitando l'ingiustificato rilascio di copie eventualmente richieste. Se per effetto di un conferimento accidentale, anche in sede di acquisizione di dichiarazioni e informazioni ai sensi dei medesimi articoli 391-bis, 391-ter e 391-quater, sono raccolti dati eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalità difensive, tali dati, qualora non possano essere estrapolati o distrutti, formano un unico contesto, unitariamente agli altri dati raccolti.

ART. 3.

Informativa unica

1. L'avvocato può fornire in un unico contesto, anche mediante affissione nei locali dello Studio e, se ne dispone, pubblicazione sul proprio sito Internet, anche utilizzando formule sintetiche e colloquiali, l'informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 del Codice) e le notizie che deve indicare ai sensi della disciplina sulle indagini difensive.

ART. 4.

Conservazione e cancellazione dei dati

1. La definizione di un grado di giudizio o la cessazione dello svolgimento di un incarico non comportano un'automatica dismissione dei dati. Una volta estinto il procedimento o il relativo rapporto di mandato, atti e documenti attinenti all'oggetto della difesa o delle investigazioni difensive possono essere conservati, in originale o in copia e anche in formato elettronico, qualora risulti necessario in relazione a ipotizzabili altre esigenze difensive della parte assistita o del titolare del trattamento, ferma restando la loro

utilizzazione in forma anonima per finalità scientifiche. La valutazione è effettuata tenendo conto della tipologia dei dati. Se è prevista una conservazione per adempiere a un obbligo normativo, anche in materia fiscale e di contrasto della criminalità, sono custoditi i soli dati personali effettivamente necessari per adempiere al medesimo obbligo.

2. Fermo restando quanto previsto dal codice deontologico forense in ordine alla restituzione al cliente dell'originale degli atti da questi ricevuti, e salvo quanto diversamente stabilito dalla legge, è consentito, previa comunicazione alla parte assistita, distruggere, cancellare o consegnare all'avente diritto o ai suoi eredi o aventi causa la documentazione integrale dei fascicoli degli affari trattati e le relative copie.

3. In caso di revoca o di rinuncia al mandato fiduciario o del patrocinio, la documentazione acquisita è rimessa, in originale ove detenuta in tale forma, al difensore che subentra formalmente nella difesa.

4. La titolarità del trattamento non cessa per il solo fatto della sospensione o cessazione dell'esercizio della professione. In caso di cessazione anche per sopravvenuta incapacità e qualora manchi un altro difensore anche succeduto nella difesa o nella cura dell'affare, la documentazione dei fascicoli degli affari trattati, decorso un congruo termine dalla comunicazione all'assistito, è consegnata al Consiglio dell'ordine di appartenenza ai fini della conservazione per finalità difensive.

ART. 5.

Comunicazione e diffusione di dati

1. Nei rapporti con i terzi e con la stampa possono essere rilasciate informazioni non coperte da segreto qualora sia necessario per finalità di tutela dell'assistito, ancorché non concordato con l'assistito medesimo, nel rispetto dei principi di finalità, liceità, correttezza, indispensabilità, pertinenza e non eccedenza di cui al Codice (art. 11), nonché dei diritti e della dignità dell'interessato e di terzi, di eventuali divieti di legge e del codice deontologico forense.

ART. 6.

Accertamenti riguardanti documentazione

detenuta dal difensore

1. In occasione di accertamenti ispettivi che lo riguardano l'avvocato ha diritto ai sensi dell'articolo 159, comma 3, del Codice che vi assista il presidente del competente Consiglio dell'ordine forense o un consigliere da questo delegato. Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, è consegnata copia del provvedimento.

2. In sede di istanza di accesso o richiesta di comunicazione dei dati di traffico relativi a comunicazioni telefoniche in entrata ai sensi degli artt. 8, comma 2, lett. f) e 24, comma 1, lett. f) del Codice, l'avvocato attesta al fornitore di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico la sussistenza del pregiudizio effettivo e concreto che deriverebbe per lo svolgimento delle investigazioni difensive dalla mancata disponibilità dei dati, senza menzionare necessariamente il numero di repertorio di un procedimento.

CAPO III

Trattamenti da parte di altri liberi professionisti e ulteriori soggetti

ART. 7.

Applicazione di disposizioni riguardanti gli avvocati

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 5 si applicano, salvo quanto applicabile per legge unicamente all'avvocato:

a) a liberi professionisti che prestino o su mandato dell'avvocato o unitamente a esso o, comunque, nei casi e nella misura consentita dalla legge, attività di consulenza e assistenza per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria o per lo svolgimento delle investigazioni difensive;

b) agli altri soggetti, di cui all'art. 1, comma 2, salvo quanto risulti obiettivamente incompatibile in relazione alla figura soggettiva o alla funzione svolta.

CAPO IV

Trattamenti da parte di investigatori privati

ART. 8.

Modalità di trattamento

1. L'investigatore privato organizza il trattamento anche non automatizzato dei dati personali secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 1.

2. L'investigatore privato non può intraprendere di propria iniziativa investigazioni, ricerche o altre forme di raccolta dei dati. Tali attività possono essere eseguite esclusivamente sulla base di apposito incarico conferito per iscritto e solo per le finalità di cui al presente codice.

3. L'atto d'incarico deve menzionare in maniera specifica il diritto che si intende esercitare in sede giudiziaria, ovvero il procedimento penale al quale l'indagine è collegata, nonché i principali elementi di fatto che giustificano l'indagine e il termine ragionevole entro cui questa deve essere conclusa.

4. L'investigatore privato deve eseguire personalmente l'incarico ricevuto e può avvalersi solo di altri investigatori privati indicati nominativamente all'atto del conferimento dell'incarico, oppure successivamente in calce a esso qualora tale possibilità sia stata prevista nell'atto di incarico. Restano ferme le prescrizioni relative al trattamento dei dati sensibili contenute in atti autorizzativi del Garante.

5. Nel caso in cui si avvalga di collaboratori interni designati quali responsabili o incaricati del trattamento in conformità a quanto previsto dagli artt. 29 e 30 del Codice, l'investigatore privato formula concrete indicazioni in ordine alle modalità da osservare e vigila, con cadenza almeno settimanale, sulla puntuale osservanza delle norme di legge e delle istruzioni impartite. Tali soggetti possono avere accesso ai soli dati strettamente pertinenti alla collaborazione a essi richiesta.

6. Il difensore o il soggetto che ha conferito l'incarico devono essere informati periodicamente dell'andamento dell'indagine, anche al fine di permettere loro una valutazione tempestiva circa le determinazioni da adottare riguardo all'esercizio del diritto in sede giudiziaria o al diritto alla prova.

ART. 9

Altre regole di comportamento

1. L'investigatore privato si astiene dal porre in essere prassi elusive di obblighi e di limiti di legge e, in particolare, conforma ai principi di liceità e correttezza del trattamento sanciti dal Codice:

a) l'acquisizione di dati personali presso altri titolari del trattamento, anche mediante mera consultazione, verificando che si abbia titolo per ottenerli;

b) il ricorso ad attività lecite di rilevamento, specie a distanza, e di audio/videoripresa;

c) la raccolta di dati biometrici.

2. L'investigatore privato rispetta nel trattamento dei dati le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 4, 5 e 6 del presente codice.

ART. 10.

Conservazione e cancellazione dei dati

1. Nel rispetto dell'art. 11, comma 1, lett. e) del Codice i dati personali trattati dall'investigatore privato possono essere conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per eseguire l'incarico ricevuto. A tal fine deve essere verificata costantemente, anche mediante controlli periodici, la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto alle finalità perseguite e all'incarico conferito.

2. Una volta conclusa la specifica attività investigativa, il trattamento deve cessare in ogni sua forma, fatta eccezione per l'immediata comunicazione al difensore o al soggetto che ha conferito l'incarico, i quali possono consentire, anche in sede di mandato, l'eventuale conservazione temporanea di materiale strettamente personale dei soggetti che hanno curato l'attività svolta, a i soli fini dell'eventuale dimostrazione della liceità e correttezza del proprio operato. Se è stato contestato il trattamento il difensore o il soggetto che ha conferito l'incarico possono anche fornire all'investigatore il materiale necessario per dimostrare la liceità e correttezza del proprio operato, per il tempo a ciò strettamente necessario.

3. La sola pendenza del procedimento al quale l'indagine è collegata, ovvero il passaggio ad altre fasi di giudizio in attesa della formazione del giudicato, non costituiscono, di per se stessi, una

giustificazione valida per la conservazione dei dati da parte dell'investigatore privato.

ART. 11

Informativa

1. L'investigatore privato può fornire l'informativa in un unico contesto ai sensi dell'articolo 3 del presente codice, ponendo in particolare evidenza l'identità e la qualità professionale dell'investigatore, nonché la natura facoltativa del conferimento dei dati.

CAPO V

Disposizioni finali

ART. 12.

Monitoraggio dell'attuazione del codice

1. Ai sensi della art. 135 del Codice, i soggetti che sottoscrivono il presente codice avviano forme di collaborazione per verificare periodicamente la sua attuazione anche ai fini di un eventuale adeguamento alla luce del progresso tecnologico, dell'esperienza acquisita o di novità normative.

ART. 13.

Entrata in vigore

1. Il presente codice si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.

AUTORIZZAZIONI DEL GARANTE PER IL TRATTAMENTO DI DATI SENSIBILI DA PARTE DEGLI INVESTIGATORI PRIVATI

L'articolo 4, comma 1, lettera d) del Codice Privacy individua come "sensibili" i dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la

vita sessuale.

L'articolo 26, comma 1 del Codice privacy stabilisce che i dati sensibili possono essere oggetto di trattamento solo con IL CONSENSO SCRITTO dell'interessato e PREVIA AUTO-RIZZAZIONE del Garante, nell'osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal presente Codice, nonché dalla Legge e dai regolamenti.

Per alcune categorie professionali o lavorative, le Autorizzazioni da parte del Garante sono state date in modo generale e rinnovate di anno in anno. Per gli avvocati e i liberi professionisti è stata emanata l'Autorizzazione generale n. 4.

Gli investigatori privati sono i destinatari dell'Autorizzazione n. 6 che consente il trattamento di dati idonei a rivelare lo stato di salute e i dati sessuali, limitatamente alle investigazioni ai fini della difesa penale e per quelle aventi lo scopo di far valere o difendere in sede giudiziale un diritto " DI RANGO PARI A QUELLO DELL'INDAGATO".

Tra le condizioni cui è subordinata l'Autorizzazione vi sono:

la titolarità della licenza Prefettizia prevista dall'art. 134 T.U.L.P.S.,

l'esistenza di un incarico scritto e motivato da parte di un difensore o del titolare del diritto,

la fissazione di un termine ragionevole di ultimazione delle indagini.

Non è necessario informare l'interessato dell'indagine (né, ovviamente chiedere il suo consenso) se i dati non sono raccolti presso di lui, purchè il trattamento non duri più del tempo necessario ad esercitare il diritto e i dati non siano utilizzati per altri scopi.

L'articolo 4, comma 1, lettera E) del Codice Privacy individua come "giudiziari" i dati personali idonei a rivelare i provvedimenti di cui all'art. 3 comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u) del D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313 in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli art. 60 e 61 del codice di procedura penale.

L'articolo 27, comma 1 del Codice privacy

stabilisce che il trattamento di dati giudiziari da parte di privati o di enti pubblici economici è consentito soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e di operazioni eseguibili.

Rinnovata di anno in anno, l'Autorizzazione n. 7 ha incluso gli investigatori privati tra i soggetti che, a diverso titolo, possono trattare i dati personali idonei a rivelare i provvedimenti giudiziari indicati nell'ART. 686, commi 1, lettera a) e d), 2 e 3, del Codice di Procedura Penale, cioè quelli iscritti nel Casellario Giudiziale. Le condizioni richieste agli investigatori privati sono:

che siano in possesso della licenza ex art. 134 T.U.L.P.S.

che il trattamento sia necessario per permettere a chi conferisce uno specifico incarico di far valere o difendere in sede giudiziaria un proprio diritto di rango pari a quello dell'indagato ovvero di un diritto della personalità o di un altro diritto fondamentale ed inviolabile.

INTERVENTI DEL GARANTE DELLA PRIVACY SULL'ATTIVITÀ INVESTIGATIVA PRIVATA

Gli investigatori privati possono continuare ad accedere al registro delle sentenze, sia civili sia penali, in base alle norme processuali.

Il Garante ha precisato che l'applicazione della legge sulla Privacy non comporta necessariamente un regime di assoluta riservatezza dei dati, in quanto occorre verificare di volta in volta se sussistono altri interessi meritevoli di tutela, disciplinati da disposizioni di legge o di regolamento. In questo senso, fra le norme non abrogate sono ricomprese quelle che regolano la conoscibilità e il rilascio di copie di atti processuali e di altri atti e registri, tenuti presso uffici giudiziari in base al codice di procedura penale e ad altre norme processuali vigenti. La richiesta di consultazione da parte di istituti di investigazione privata e l'eventuale richiesta di copie possono, pertanto, essere esaminate alla luce di queste norme processuali senza che la privacy possa, di per se stessa, essere considerata al riguardo come un fattore preclusivo.

Non viola le norme sulla privacy l'investigatore

privato che, nel rispetto delle leggi e in base ad un preciso incarico, raccoglie informazioni utili alle indagini.

Il Garante della privacy ha infatti respinto il ricorso di un dipendente licenziato, che gli chiedeva di accertare se il trattamento di dati effettuato dai suoi datori di lavoro fosse lecito e corretto. Il dubbio si riferiva alle indagini di un investigatore che, per conto della sua società, era riuscito ad accertare l'insussistenza della patologia da lui addotta per giustificare i periodi di assenza. L'Autorità ha osservato che l'uso di informazioni al fine di far valere un diritto in sede giudiziaria è lecito. L'investigatore incaricato dal legale della società aveva raccolto e trasmesso alcuni dati personali del dipendente (fotografie, annotazioni sugli spostamenti, orari ecc.) risultati utili a dimostrare in giudizio l'inesistenza della malattia. Alcuni occasionali riferimenti a familiari presenti durante gli spostamenti dell'interessato o altri particolari o comportamenti (es. autovetture guidate), che si potrebbero desumere dalle fotografie riprese a distanza o dalle annotazioni dell'investigatore, non sono stati ritenuti eccedenti, rispetto alla finalità di provare che il dipendente fosse in grado di svolgere una normale vita di relazione, nonché di riprendere l'attività lavorativa. (17 gennaio 2001).

L'attività investigativa in cui i dati personali sono acquisiti direttamente presso e dallo stesso interessato cui si riferiscono le informazioni raccolte, comporta l'obbligo di informativa.

Il caso affrontato dal Garante concerneva un insieme di operazioni effettuate da un'agenzia investigativa nel quadro di una indagine per concorrenza sleale, il cui risultato (le relazioni investigative) erano state prodotte nell'ambito di un arbitrato. Premessa la liceità del trattamento per soddisfare una legittima esigenza di far valere un diritto in sede giudiziaria, potendo tale diritto essere esercitato anche nell'ambito di un arbitrato rituale che rientra nella nozione di "sede giudiziaria", il Garante ha precisato: "Il genere di riscontri da acquisire (essenzialmente volti ad un riscontro della sfera relazionale/ lavorativa del ricorrente), la necessità di riscontro anche con l'impiego di investigatori privati la correttezza dei comportamenti posti in essere dal ricorrente, anche in relazione ad elementi di valutazione e probatori di altro tipo già acquisiti o in corso di acquisizione, potevano rendere giustificato, in senso generale, l'utilizzo dello strumento investigativo. In casi del genere, tale liceità di utilizzo deve essere poi valutata da questa Autorità a prescindere da una valutazione sul convincimento che l'autorità

giudiziaria o altro organo decidente può trarre dalle risultanze prodotte nel procedimento, risultanze che in termini parimenti generali potevano risultare pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità che, ex ante, i committenti dell'indagine investigativa si prefissavano. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente. Il presupposto della pertinenza e non eccedenza rispetto all'incarico investigativo conferito non può essere infatti sindacato dal garante in base alla sola tesi di parte ricorrente che ritenga, in modo del tutto controverso, che gli elementi raccolti non dimostrino, ora, la violazione del patto di non concorrenza (oppure valuti la pertinenza in ragione del ristretto ambito del patto che le controparti interpretano però in senso opposto). Non risulta inoltre eccedente la durata temporale di conservazione dei dati, logicamente connessa allo svolgimento del successivo giudizio arbitrale ed all'eventuale, ulteriore contenzioso. L'incarico risulta infatti conferito il 15 dicembre 2000; i dati in questione sono stati raccolti il 23 gennaio 2001 e la domanda di arbitrato alla Camera di Milano è stata sottoscritta il 28 febbraio 2001. Limitatamente a questi aspetti, la complessiva operazione di raccolta, comunicazione e conservazione dei dati in questione non risulta in contrasto con il disposto della legge n. 675, anche per ciò che riguarda la generale possibilità di avvalersi delle "esimenti" previste dalla medesima legge rispetto al consenso. Si tratta peraltro di "esimenti" utilizzabili solo temporaneamente e non per il lungo periodo aprioristicamente individuato in almeno due anni, come impropriamente indicato nel documento di incarico all'istituto investigativo. Sotto altro profilo, sempre in termini generali, in casi come quello in esame potrebbe essere invocata l'applicazione della fattispecie di temporaneo differimento all'esercizio dei diritti dell'interessato... omissis...Tale eccezione può essere però validamente proposta nel solo periodo in cui l'esercizio del diritto da parte dell'interessato, nella forma "diretta" prevista dall'art. 13 della legge n. 675/1996, potrebbe arrecare un effettivo pregiudizio per lo svolgimento delle investigazioni o per l'esercizio del diritto medesimo. Nel caso di specie, l'indagine si è conclusa da oltre un anno e i risultati sono stati già prodotti in un giudizio arbitrale, sicché l'eccezione non risulta in concreto fondata. Tutto ciò premesso, è necessario però rilevare che i dati relativi al ricorrente non sono stati acquisiti solo da terzi (a partire dal casello autostradale e nel lungo colloquio di circa sette ore presso un ristorante), in circostanze che avrebbero potuto permettere di

omettere o differire l'informativa all'interessato al quale si riferiscono i dati (art. 10, commi 3 e 4, legge n. 675/1996). Diversi dati personali relativi all'interessato sono stati infatti acquisiti direttamente presso e dallo stesso interessato cui si riferiscono le informazioni raccolte, mediante ascolto, registrazione o intercettazione effettuato a cura di un istituto investigativo cui si applica la legge n. 675/1996, durante i lunghi colloqui ascoltati o ... addirittura mediante intercettazione a distanza. Tale modalità, utilizzata in connessione con un espediente relativo all'identità di uno dei partecipanti alla cena ... si pone in violazione con l'obbligo di informare l'interessato ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge n. 675/1996 che opera quando i dati sono raccolti direttamente presso l'interessato o dalla diversa persona fisica che li fornisce. Ciò a prescindere dalle più specifiche modalità di annotazione, registrazione e/o intercettazione dei colloqui presso il casello, nelle automobili e nel ristorante (omissis). Questo obbligo (che è stato violato, in riferimento agli altri ricorrenti presenti ai colloqui, anche in relazione ai dati personali che li riguardano, come precisato nelle contestuali decisioni adottate sugli analoghi ricorsi) può essere infatti non rispettato solo da parte di legittimi titolari di funzioni pubbliche ispettive e di controllo (e nei soli casi indicati nell'art. 10, comma 2, della legge n. 675/1996) e non anche da investigatori privati. ...omissis...

Questo bilanciamento normativo dei diritti coinvolti si pone del resto in armonia con quanto previsto, sotto altro profilo, dalla successiva legge n. 397/2000 sulle indagini difensive, la quale, in riferimento all'indagine privata collegata alla difesa in sede penale, prevede l'obbligo dell'investigatore di avvertire le persone con cui si instaura un colloquio, prevedendo ulteriori garanzie in caso di dichiarazioni suscettibili di essere utilizzate a carico della persona che le fornisce (cfr. art. 391-bis c.p.p., introdotto dall'art. 11 della citata legge n. 397 che al comma 3 prevede che "... il difensore, il sostituto, gli investigatori privati autorizzati o i consulenti tecnici avvertono le persone...della propria qualità e dello scopo del colloquio..."). Sotto questo profilo, con esclusione delle informazioni relative a pedinamenti e a informazioni di carattere generale raccolte sulle persone e sulle società coinvolte, la specifica tecnica utilizzata per annotare, registrare, ascoltare o intercettare a distanza i lunghi colloqui non può ritenersi conforme a quanto previsto ..omissis ..." (19 febbraio 2002).

5 CONSIGLI UTILI

PER CHI VUOLE AVVALERSI DI DETECTIVES PRIVATI

1. Anzitutto prendete visione della “tabella delle operazioni” nella quale sono indicate le attività che l'Istituto a cui vi siete rivolti è autorizzato a compiere, nonché le TARIFFE relative alle stesse operazioni, le quali devono essere autorizzate dal Prefetto. La legge (art. 135, 3° comma T.U.P.S.) prevede che la tabella delle operazioni e le relative tariffe sia tenuta permanentemente affissa in modo visibile nei locali dell'ufficio.
2. Prima di affidare l'incarico, richiedete un preventivo di spesa, in genere fatto gratuitamente.
3. Richiedete una copia dell'incarico sottoscritto, recante il preventivo di massima e l'oggetto dell'indagine
4. All'atto del conferimento viene chiesto in genere il versamento di un fondo spese pari alla metà circa del preventivo. Inoltre viene richiesta, come dispone l'art. 135 2° comma T.U.L.P.S. la esibizione della carta d'identità o di altro documento rilasciato dall'amministrazione dello Stato.
5. Al termine delle indagini deve essere rilasciata una relazione scritta nonché regolare fattura.

FIDIS | DETECTIVE

L'INDAGINE

Chiarezza così - si ritiene a sufficienza - la precisa collocazione del detective nella società, anche sotto il profilo giuridico, e ricondotta la sua figura nei limiti della realtà, in contrasto con l'alone di favola conferitogli da certa letteratura, si può dare inizio ad un esame approfondito del suo lavoro. Qual'è il «lavoro» del detective? Quello di INVESTIGARE. Il termine è generale, ma non generico.

Di fatto, il lavoro di investigazione può essere suddiviso in due grandi classificazioni: l'indagine e l'inchiesta.

L'INDAGINE spazia in una nutrita gamma di settori e di scopi, richiede un lavoro di verifica e di accertamento, ufficiale ed ufficioso, l'esame di fatti, di dati, di situazioni, di rapporti, di comportamenti, allo scopo di raggiungere un ragionevole grado di conoscenza di una realtà, sulla quale poi la persona, l'ente o l'azienda interessata potrà decidere di fare o non fare un'azione, di concedere o non concedere qualcosa, o stabilire comunque una propria linea di condotta. L'indagine naturalmente richiede contemporaneamente l'opera dell'elemento umano e l'utilizzazione di mezzi meccanici e tutte le cognizioni e le esperienze necessarie per il raggiungimento dei fini così genericamente accennati.

L'INCHIESTA, oltre a comportare - solitamente in via preliminare - molte delle operazioni proprie dell'indagine, è in genere di prevalente competenza dell'elemento umano, professionalmente capace e maturo di esperienza, che possa giungere - con l'ausilio, quando occorra, di attrezzature, apparecchiature ed accorgimenti speciali - a fornire al cliente committente la ricostruzione, la spiegazione e, possibilmente, la documentazione dello svolgersi di certi fatti e della identità di responsabili; dei metodi, dei tramiti e della misura di certi «fenomeni» che hanno determinato l'inchiesta stessa, ecc.

I tipi di indagine più noti sono: l'indagine commerciale, l'indagine per assunzione di personale dipendente o per la conclusione di accordi con altri collaboratori; le indagini personali; la sorveglianza e gli appostamenti per avere la visione diretta del comportamento delle persone o di fatti e circostanze che possano interessare la sicurezza aziendale, la integrità e la sicurezza del patrimonio (materiale e morale) delle

persone e delle famiglie; la ricerca di documentazioni, di beni, di persone.

L'INDAGINE COMMERCIALE

Nella concezione comune del pubblico, questa è la parte più semplice e «facile» del lavoro degli investigatori. La verità è che essa non è né facile né semplice, ma è vero che, infatti, sotto certi aspetti, essa costituisce una «base fondamentale» dell'attività informativa, non soltanto per ragioni «quantitative» (essendone elevata la «richiesta» sul mercato), ma soprattutto perché - pur restando «il primo gradino» professionale - essa contribuisce sostanzialmente a «formare» la mentalità del detective e a dargli una efficienza ed uno scrupolo professionali, in quanto richiede ordine, meticolosità, precisione, spirito di osservazione, diligenza, cognizione di norme giuridiche, di usi commerciali, di situazioni di mercato e tante altre qualità; in altri termini, anche per la indagine commerciale NON è concepibile l'improvvisazione.

L'indagine commerciale propriamente detta ha lo scopo di stabilire se ad un'azienda possa essere concessa una fornitura di merce, di materie prime, di servizi, finanziamenti e per combinazioni d'affari in genere. Il committente può essere anche un privato che intenda verificare la solidità di una impresa prima di stipulare, ad esempio, l'acquisto di un appartamento o un contratto di lavoro. Quindi, essa viene fornita esclusivamente su ditte o società, giuridicamente esistenti, ma non su persone fisiche (salva l'unica eccezione, del resto logica, per la quale le indagini commerciali vengono fornite anche su privati, ma solo alle aziende che notoriamente e sistematicamente praticano le vendite a rate a privati). A rigore, l'eccezione può essere estesa al caso di indagini su privati, per la concessione di appartamenti di abitazione in locazione, per prestiti o finanziamenti in genere.

Perché l'indagine commerciale risponda sostanzialmente al suo scopo di garantire ragionevolmente dai comuni rischi il committente che intende concedere il «fido», essa DEVE avere accertato in modo incontrovertibile ALMENO i seguenti dati:

posizione ufficiale dell'azienda (e quindi la sua giuridica «esistenza»), con la sua forma legale,

l'identità del o dei responsabili, l'oggetto ufficiale dell'attività, la sede legale e le eventuali sedi operative, il capitale (per le società), gli eventuali procuratori;

l'esistenza o meno di eventuali insolvenze cambiarie o di altri casi di ufficiale inadempienza (protesti di cambiali, assegni o tratte accettate; ingiunzioni di pagamento; pignoramenti mobiliari od immobiliari; concordati preventivi; amministrazioni controllate; precedenti dissesti o fallimenti).

Verificati i dati ufficiali di cui sopra, necessita indagare

sulla importanza e dimensione effettiva dell'azienda;

- sulla entità approssimata della produzione (o del giro di affari);

- sulla consistenza del capitale effettivamente investito in impianti, macchinari, attrezzature e scorte (sempre in via approssimativa);

- sulla sufficienza o meno delle disponibilità liquide;

- sulle «abitudini di pagamento» dell'azienda;

- sulla reputazione goduta sulla piazza dall'azienda stessa e dai suoi esponenti responsabili, al riguardo della capacità, efficienza, correttezza commerciale, ecc.,

raccogliendo - e poi vagliando adeguatamente - ogni e qualsiasi notizia che possa direttamente o indirettamente essere utile per il più realistico «panorama» aziendale.

LE FONTI

Gl'istituti, o agenzie, che forniscono le indagini commerciali, attingono a fonti ufficiali e non, quali:

- Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, presso le quali, per ciascuna provincia, esiste il Registro delle Imprese (R.I.), istituito dalla L.580/1993 e successivo D.P.R. n. 581/1995, contenente i dati pubblici di tutti gli operatori economici per legge tenuti ad iscriversi ad esso.

- «Elenchi Ufficiali dei Protesti Cambiari» che, in forza della Legge 12 febr. 1955, n. 77, sono pubblicati quindicinalmente da ciascuna Camera di Commercio e che offrono provvidenzialmente un dato di fatto di estrema importanza, per venire a conoscere l'esistenza di episodi d'insolvenza, da considerare specificamente indicativi ai fini del fido; gli elenchi cartacei sono stati sostituiti dal «registro informatico dei protesti» (decreto 9 agosto 2000, n. 316 con cui è stato adottato il «Regolamento» previsto dell'art. 3-bis del decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480).

- Banche dati specializzate che forniscono visure ordinarie e storiche dal Registro Imprese, elenchi dei soci e delle relative quote sociali, denunciate annualmente dalle società presso il Registro Imprese della Camera di Commercio di appartenenza (L. 310/93), dati e indicazioni sui soci, nuove costituzioni di società, bilanci di società di capitali, trascrizioni debitorie, procedure fallimentari e concorsuali, ecc.

- Operatori commerciali o finanziari in grado (o disposti) di fornire notizie e giudizi, scegliendoli fra quelli del medesimo settore o di settori affini, o fra quelli di settori, diversi, ma operanti «topograficamente» vicini, nonché ad ogni adatto altro «osservatore di ambiente», in grado di conoscere, sulla vita dell'azienda sotto esame, fatti, avvenimenti o circostanze significativi.

- Con certe limitazioni, anche ai fornitori ed ai clienti della medesima azienda sotto esame.

L'INTERVISTA DIRETTA

Fra gli operatori economici, siano soggetti attivi (richiedenti-committenti) o passivi (aziende in esame), è sempre esistita ed ancora sussiste la disapprovazione per l'INTERVISTA DIRETTA, che gli investigatori adottano in molti casi nel corso della loro indagine. Questa disapprovazione trova una logica motivazione: i committenti temono che l'investigatore - e per esso l'Istituto di informazioni - si lasci trarre in inganno da quanto viene «direttamente dichiarato» dai responsabili dell'azienda presa in esame, FALSANDO quindi la vera realtà dell'azienda, che ovviamente gl'interessati tendono a far passare sempre per buona; molti degli esponenti dell'azienda in esame, invece, di fronte all'intervista diretta, considerano quella dell'investigatore UNA INDISCRETA INTRUSIONE negli affari loro.

Questa mentalità deve venir mutata. La verità è tutt'altra, perché l'intervista diretta ha i suoi scopi e le sue utilità ben precise.

L'investigatore che è sempre un elemento con grande esperienza - anche soltanto pratica - di «osservatore», nel visitare l'azienda sulla quale sta effettuando indagini, ha modo anzitutto di «vedere» materialmente l'azienda non soltanto nella sua consistenza esteriore, ma anche nella sua «atmosfera». Nella conversazione che egli instaura, si limiterà a chiedere notizie e conferme di ordine generale, e mai riservate, in quanto rilevabili ufficialmente altrove ed ottenibili facilmente da altre fonti: non chiederà certamente né di «esaminare la contabilità», né confidenze sull'entità dei profitti, o su altri fatti riservati! La presenza in luogo, però, consente all'investigatore di raccogliere impressioni e di formarsi delle convinzioni (attendibili, trattandosi di un «tecnico») sullo stato di accuratezza o di trasandatezza degli impianti e dei locali, sull'ordine o disordine degli uffici o dell'amministrazione, sul dinamismo e sull'attenzione (o sulla svogliatezza o l'ozio) del personale occupato e, perché no, anche sugli «umori» dei dipendenti. TUTTI questi elementi, che probabilmente non potrebbero essere considerati come specificatamente «indicativi», lo sono moltissimo, se considerati nel loro insieme. Quindi, l'intervista diretta non dovrebbe mai essere osteggiata o proibita dai committenti, in quanto essa, FATTA AD INTEGRAZIONE di tutte le altre indagini, vien fatta soprattutto nel suo interesse, perché il giudizio finale che ne risulterà sarà indubbiamente il più aderente possibile alla realtà.

La disapprovazione dell'altra «parte», e cioè dell'azienda che è oggetto dell'indagine, non ha peraltro una giustificazione. Quando un'attività ha un andamento regolare ed ordinato e quando nell'azienda NULLA avviene che possa ingenerare diffidenza e discredito fra i fornitori e comunque nell'ambiente, non esiste motivo per opporsi ad una discreta indagine locale. Nessuno può illudersi che un fornitore, richiesto di un fido, magari considerevole, NON prenda le sue ragionevoli precauzioni e non richieda informazioni. La pratica è consuetudinaria, GENERALE e notoria a tutti, quindi nessuno, nel mondo degli affari in genere, deve meravigliarsene e tanto meno indispettirsene.

REDAZIONE DEL «RAPPORTO INFORMATIVO»

Ciascun Istituto, come è logico, ha un «proprio»

modo di presentare al suo cliente il risultato della indagine commerciale, ma il «rapporto» deve in ogni caso avere un'impostazione razionale e sistematica, che ne renda agevole la lettura e l'interpretazione a chi deve esaminarlo. È indispensabile che, nel rapporto, ogni dato ed elemento di notizia, od ogni «gruppo» omogeneo di dati e notizie, abbia una collocazione costante. Compilare un rapporto informativo commerciale NON è affatto facile. Al di fuori da certi casi di leggerezza ed improvvisazione, il redattore di rapporti informativi commerciali è, nel suo genere, uno «specialista» che non può mancare di certe qualità ed esperienze, quali l'abilità di scrivere in una lingua, non certo fiorita od elegante, ma CONCISA e TECNICA-MENTE PRECISA, usando esclusivamente termini dal significato ben definito, anche giuridicamente; riportando dati, date, cifre e nomi sempre ben controllati; non trascurando anche il minimo elemento di notizia fornito dagli investigatori, anche quando apparentemente esso potrebbe esser considerato una «quisquilia», priva di pratica utilità al fini del giudizio.

Il redattore non deve limitarsi a trascrivere i dati e le notizie annotati dall'investigatore, curandone solo l'esattezza: questa è solo una parte del suo compito. È affidato proprio al redattore qualificato il compito di INTERPRETARE E VALUTARE, nel complesso, i singoli elementi dell'indagine, avvalendosi, prima per formulare il giudizio finale, poi per illustrare - sia pure brevemente - i motivi per i quali, a volte, viene rilasciato un giudizio apparentemente in contrasto con la descrizione generale dell'azienda.

In un certo senso, il redattore, con il suo lavoro abile, intelligente e coscienzioso, «valorizza», esponendo adeguatamente ed in modo professionalmente valido e gradevole, il lavoro svolto da coloro - investigatori, archivisti ed altri impiegati e collaboratori - che hanno concorso al completamento dell'indagine, presentando alla clientela un risultato «coordinato» e responsabile.

LA RESPONSABILITÀ DELL'ISTITUTO INVESTIGATIVO NEL SERVIZIO DI INDAGINI COMMERCIALI

Al presente, l'inconveniente accade sempre più raramente, ma in passato avveniva con una certa frequenza che, magari in buona fede, un fornitore che avesse riportato una perdita, per l'insolvenza o comunque per l'inadempienza di un suo cliente, sul quale aveva ottenuto referenze favorevoli al fido,

cercasse di coinvolgere la **RESPONSABILITÀ** dell'istituto che aveva fornito le informazioni favorevoli, rivalendosi su di esso per i danni subiti.

Naturalmente - e la cosa è anche intuitiva - nella fornitura di un'indagine commerciale, **NON** può essere implicata una responsabilità «reale» con l'obbligo - per l'investigatore - di rifondere al proprio cliente il danno che questi abbia riportato, in conseguenza delle informazioni ottenute. Dunque, bene ha fatto la Giurisprudenza a stabilire il principio della «non responsabilità», quando non sussista malafede, o grave negligenza. Pertanto, gli istituti di informazione ed investigazione possono essere citati in giudizio e sentirsi condannare alla rifusione del danno solo nel caso che essi, nel fornire informazioni favorevoli su un'azienda insolvente, siano stati «convinti» in malafede (e in tal caso la «prova» compete al promotore della causa), o si siano resi colpevoli di «negligenza grave», e cioè per aver trascurato di rilevare o verificare certi fatti negativi, che invece erano «palesi» o facilmente accertabili. Occorre che l'agente abbia esaminato, controllato e verificato in termini di adeguata serietà professionale la notizia in rapporto all'affidabilità della relativa fonte d'informazione, rimanendo vittima di un errore involontario.

INDAGINI PER RECUPERO DI CREDITI

Quando il fornitore che ha concesso un fido si trova di fronte a difficoltà di incassare il suo credito, o se ha motivo di temere che l'azienda debitrice non possa più far fronte agli impegni, è logico che egli pensi a tutelare i propri interessi, disponendo le azioni giudiziarie che sono abituali in simili casi (ingiunzioni di pagamento, pignoramenti, sequestri), ma, per evitare il rischio di aggravare il proprio danno, con l'esborso di spese ed onorari giudiziari e legali, nel caso che l'azienda debitrice si riveli «insolvibile» oltre che insolvente, egli prima di iniziare gli «atti», richiederà per l'appunto un'indagine «per recupero credito».

Alla medesima indagine ricorrerà chiunque debba rivalersi giudizialmente verso un'azienda o un privato per il recupero di un credito già esigibile od anche per valutare l'opportunità di provvedimenti cautelari.

Questa indagine, nel complesso, riguarda tutti i dati, le notizie, le descrizioni, le verifiche e gli accertamenti che sono propri della normale indagine commerciale, ma approfondisce in modo particolare la parte che riguarda la **CONSISTENZA**

DELL'ATTIVO, e cioè l'esistenza, natura, ubicazione e valore indicativo di ogni e qualsiasi «bene» di proprietà del soggetto, dell'azienda o dei suoi esponenti personalmente responsabili in modo illimitato (titolari, soci di fatto o in nome collettivo, soci accomandatari), beni che possono essere: proprietà immobiliari, impianti e macchinari, attrezzature, stocks di materie prime o di merci, mobili e macchine da ufficio, arredamenti di qualche valore, automezzi ecc., che siano al caso sequestrabili con legittimo procedimento giudiziario. Ovviamente, nel caso vengano segnalati beni immobili, l'indagine verrà completata con i rilievi ipotecari e catastali, per accertarne preventivamente l'esatta «intestazione» e gli eventuali gravami ipotecari. Per i macchinari, si cercherà di stabilire se essi siano al caso gravati da «riservato dominio» del fornitore non ancora pagato. Nelle conclusioni, il rapporto che viene compilato ad esaurimento delle indagini e delle verifiche, indicherà al richiedente interessato quali prospettive egli abbia di recuperare il suo credito con un procedimento giudiziario, indicando altresì quei beni - se esistenti - che, per la loro consistenza o natura, sia più agevole sottoporre a sequestro, con le maggiori probabilità di ricavarne la copertura del credito e delle spese.

RINTRACCIAMENTO DI DEBITORI

Avviene con una certa frequenza che il o i responsabili di una azienda in difficoltà, nell'impossibilità (o nella cattiva volontà) di far fronte agli impegni, cerchino di evitare pressioni dei creditori od atti giudiziari, **TRASFERENDO** l'attività altrove e rendendosi anche personalmente irreperibili. Il creditore, dunque, in questo caso oltre che della già descritta indagine commerciale «per recupero credito», necessita di conoscere l'ubicazione della nuova sede aziendale o del nuovo effettivo domicilio del o dei responsabili, in modo che, se dovessero essere disposti atti giudiziari, questi possano essere legalmente e validamente «notificati», mentre occorre conoscere anche - e questo è essenziale - **DOVE** si trovino i beni da sequestrare.

Questa indagine, quindi, oltre ad occuparsi di **TUTTI** gli elementi che sono propri dell'indagine per recupero crediti, deve esser svolta in modo da poter stabilire se e dove l'attività, non più reperibile all'indirizzo noto, continui di fatto; se l'azienda debitrice, o comunque il debitore, sia ancora in possesso dei beni, dei macchinari, delle attrezzature, delle merci, degli automezzi, ecc., o se li abbia in qualche modo alienati. È intuitivo

come questa parte specifica dell'indagine presenti difficoltà sensibili, in quanto occorre presumere che, quando un debitore «si trasferisce» altrove a causa delle sue difficoltà (o della volontà di non pagare), cercherà di porre in atto tutti gli accorgimenti per ostacolare il proprio rintraccio e sottrarsi alle ricerche. Gli istituti di investigazione e di informazione, naturalmente, anche se non ci si deve attendere che «facciano miracoli» in tal senso, purtuttavia sono I SOLI che abbiano ottime probabilità di successo nella ricerca, sia per la specifica esperienza, sia perché possono far ricorso a particolari accorgimenti e «scaltrezze professionali», non familiari al profano od al creditore interessato.

INDAGINI PATRIMONIALI E REDDITUALI

Accertamenti e indagini riguardanti la situazione ECONOMICA personale, particolarmente sotto il profilo patrimoniale e reddituale, possono essere richieste in sede di divisioni, separazioni personali, successioni.

Si cerca di individuare, localizzare e per quanto possibile valutare tutti gli elementi PATRIMONIALI, se ne esistono (beni immobili di proprietà o dei

quali il soggetto è «erede presuntivo»; beni mobili notoriamente posseduti e da considerarsi di valore consistente, quali quadri d'autore, oggetti antichi di pregio, arredi di lusso, tappeti autentici, gioielli, automezzi e simili; investimenti finanziari accertabili, quali titoli, partecipazioni, ecc.; eventuali cavalli, quote in scuderie o in altre imprese a sfondo sportivo, con investimento consistente di mezzi; natanti da diporto), e quindi di calcolare in modo approssimativo quello che può essere il REDDITO ANNUO complessivo, cumulando retribuzioni di lavoro, assegni fissi eventualmente percepiti a qualunque titolo, redditi di investimenti produttivi e rendite di capitale. Naturalmente, viene sempre verificato accuratamente se al nome del soggetto siano mai state registrate insolvenze di cambiali o assegni, oppure altre inadempienze ufficiali di qualunque natura.

Subito dopo la situazione economica e finanziaria, l'indagine si occupa dell'EFFETTIVO TENORE DI VITA, sia nell'ambiente domestico (viva o non viva il soggetto in seno alla famiglia), sia al di fuori di esso, in base alle notizie che possono essere raccolte dagli investigatori negli ambienti più o meno abitualmente frequentati, cercando poi di stabilire se e fino a qual punto il tenore di vita riscontrato corrisponda ragionevolmente alla situazione economico-finanziaria, emergente dalle indagini già effettuate, se il soggetto usa contrarre debiti, ecc.

APPOSTAMENTI E SORVEGLIANZE

Il capitolo necessita di una sua propria premessa, piuttosto ampia, perché entrando nella materia in quella che è più specifica e delicata della vera e propria "polizia privata", occorre aver la massima cura di uniformarsi a TUTTE le norme che la regolano, sia a quelle giuridiche, che a quelle professionali, umane e di «interesse», per la salvaguardia di TUTTE le «parti»: del cliente committente; della persona o persone o degli enti od aziende sui quali la sorveglianza deve essere esercitata; della legge; degli eventuali «terzi», ed infine, beninteso, dello stesso detective.

IL MANDATO

La prima norma da seguire, senza eccezioni, è quella di NON iniziare alcuna operazione, se non sia stato compilato e sottoscritto un regolare MANDATO, sul quale sia fatta esplicita e precisa menzione dei seguenti dati essenziali:

cognome e nome (quando possibile, con indicazione del luogo e data di nascita) della persona sulla quale la sorveglianza dovrà essere esercitata. Se il servizio riguarda un'azienda, verrà indicata la denominazione commerciale o la ragione sociale. Più in entrambi i casi, l'indirizzo preciso (per le persone fisiche, quello dell'abitazione, o dell'eventuale sede di lavoro o dell'attività; per le aziende, quello della sede legale o di altra sede, se il servizio dovesse riguardare specificatamente quest'ultima);

la natura del «rapporto» intercorrente fra il richiedente e il «richiesto»;

il numero di detectives e di automezzi che si conviene di comune accordo vengano impiegati nel servizio;

descrizione concisa ma precisa degli SCOPI, della durata ed estensione della sorveglianza o comunque degli accertamenti da compiere;

- la tariffa ORARIA professionale da applicare per ciascun detective e quella giornaliera per ciascun automezzo, distinguendo fra la tariffa da applicare nelle ore diurne e nelle ore notturne e nei giorni di sabato, domenica e festività infrasettimanali. Inutile dire che tali tariffe DEBBONO essere rigorosamente corrispondenti a quella vidimata dall'Autorità e, come d'obbligo, «esposta» negli uffici del detective; nome, cognome e indirizzo del richiedente (ditta o ragione sociale se richiedente è un'azienda);
- nome, cognome e indirizzo del richiedente (ditta o ragione sociale se il richiedente è un'azienda)
- gli estremi (tipo, numero d'ordine, data e luogo di rilascio) del documento con il quale il richiedente ha provato la propria identità, ai sensi di quanto disposto dalle Leggi di P.S. già riportate.

Naturalmente, il «contratto» conterrà anche le specificazioni delle condizioni essenziali: obbligo per il richiedente di rimborsare, a parte il pagamento delle tariffe, anche tutte le spese (eventuali trasferte, vitto, alloggio, viaggi, carburante, telefono, uso di materiali e di attrezzature tecniche, documentazioni, eventuali compensi a terzi - tipico il caso di «periti» - redazione dei rapporti, varie); la determinazione del Foro competente in caso di controversie; l'entità del fondo spese anticipato che il richiedente deve versare; i termini e le modalità del pagamento della fattura che sarà emessa dal detective al completamento del servizio.

LE PRECAUZIONI

L'assolvimento della parte «legale» del contratto non è però TUTTO. Prima di giungere alla stipulazione di esso, il detective avrà:

- a) ascoltato dal cliente la «esposizione dei fatti» e raccolto le sue affermazioni sugli «scopi» che lo inducono a richiedere le prestazioni in questione;
- b) esaminato col cliente stesso le modalità e le procedure da seguire per raggiungere nel modo più efficiente il risultato pratico, calcolando anche approssimativamente quello che potrà essere l'ammontare della spesa, per consentire al cliente

di prendere le proprie decisioni con una sufficiente cognizione dell'impegno che assume;

c) conseguito una ragionevole certezza che lo SCOPO dichiarato dal cliente sia quello EFFETTIVO e non altro, ed in particolare che egli abbia il diritto o un legittimo interesse di far accertare quanto è oggetto dell'incarico;

d) nel caso di persone fisiche che richiedono appostamenti od altri accertamenti o sorveglianze per motivi coniugali, avrà attentamente osservato il soggetto, per il caso questi sia elemento di temperamento naturale, o di stato d'animo tale, da fare ragionevolmente presumere che, alla rivelazione di eventuali risultati gravi e «sconvolgenti», egli possa avere reazioni incontrollate e comunque pericolose a sé o agli altri;

e) nel caso che l'incarico venga trattato e conferito da persona fisica, ma in nome e per conto di un ente od azienda, necessita accertare che il cliente sia realmente autorizzato ad «impegnare» l'ente od azienda committente, e che ne sia quindi, o un «legale rappresentante», o intestatario di una valida delega;

f) stabilito che la prestazione richiestagli, pur avendo il suo cliente ogni diritto ed interesse legittimo, non ecceda i limiti della «competenza» giuridica e professionale dell'investigatore privato, ai termini di Legge.

Questi servizi vengono richiesti, dagli aventi causa, per svariati motivi, fra i quali però i più ricorrenti sono riportabili a due «gruppi»:

- verifica e constatazione del comportamento personale di una o più persone, per ragioni unicamente coniugali, familiari, sociali (e quindi solitamente riguardano il coniuge, i figli, i parenti o conviventi in genere);
- verifica e constatazione delle azioni di collaboratori, dipendenti, agenti, ai fini di stabilirne la fedeltà, l'efficienza, l'assenza di rapporti, collegamenti o di comportamenti che in qualche modo possano arrecare nocimento agli interessi dell'azienda per la quale operano.

IL PEDINAMENTO

Servizi di questo genere, nella maggior parte dei casi, comportano necessariamente, oltre che gli

spostamenti, anche i cosiddetti “pedinamenti”, termine non controverso nella sua essenza, ma che in passato ha indotto in certuni un senso di disagio, nella errata convinzione che tale fase degli “accertamenti” potesse essere illecita e quindi perseguibile.

In realtà, poiché il detective, per poter stabilire e riferire agli aventi legittima causa **FATTI COMUNQUE INCONTRO-VERTIBILI**, in quanto **DIRETTAMENTE OSSERVATI**, deve ovviamente mettersi in condizione, per l'appunto, di **VEDERE** con i suoi occhi (e con quelli dei suoi collaboratori che poi, al bisogno, dovranno **RENDERNE TESTIMONIANZA ANCHE IN SEDE GIUDIZIARIA**). Da qui, la necessità e la liceità del «pedinamento», ove questo si limiti al solo tempo ed ai soli luoghi indispensabili per il raggiungimento delle «certezze» che si vogliono stabilire, ed ove il servizio venga effettuato in modo tale da non **ARRECARRE MOLESTIA** alla persona od alle persone che sono oggetto di sorveglianza.

Di fatto, il Codice Penale, all'articolo 660, prevede:

“Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero, col mezzo del telefono, **PER PETULANZA O PER ALTRO BIASIMEVOLE MOTIVO**, reca a taluno molestia o disturbo, è punito ...”. Pertanto il detective incorre nell'illecito, **SOLO** se nella sua azione può configurarsi il reato di molestia, non solo, ma anche se venga dimostrato che egli agì **PER PETULANZA** o per un **BIASIMEVOLE MOTIVO**.

Chiarito anche questo punto, vediamo ora il servizio di appostamento con eventuale pedinamento nel contesto della vita attuale.

In passato, fino agli «anni '50» all'incirca, un pedinamento non creava particolari problemi di pratica esecuzione, beninteso ai detectives abili e dotati della necessaria esperienza. La vita si svolgeva in un certo modo ed anche le grandi città avevano un traffico «ragionevole» nel quale il detective aveva buone possibilità di «seguire la sua traccia». Con l'incontrollato sviluppo della motorizzazione, con la conseguente istituzione di norme limitative del traffico (sensi vietati, corsie privilegiate, divieti di svolta, etc.), le cose si sono gradualmente complicate, obbligando i detectives ad instaurare nuovi sistemi per aggirare, almeno in parte, le difficoltà.

Uno dei primi accorgimenti che s'impongono è quello di non limitare ad un solo detective con un solo automezzo, il personale da adibire ad una sorveglianza o ad un pedinamento: il servizio

rischierebbe con eccessiva probabilità di fallire nei suoi scopi per una infinità di motivi, fra i quali i più comuni ed i più possibili sono:

a) la persona o le persone da tenere sotto sorveglianza potrebbero partire a piedi, salire su un autobus, tram o taxi, ai quali è consentito seguire certi percorsi che alle auto non in servizio pubblico sono rigorosamente vietati;

b) potrebbero, guidando un proprio automezzo, commettere (ed è un fatto comunissimo) certe infrazioni alle norme del traffico. In genere, attraversando un incrocio con un semaforo quando è già scattato il segnale di «rosso», mentre i detectives, anche se volessero commettere la medesima infrazione, pur di non perdere il contatto, solitamente non possono farlo, sia perché di norma, fra l'auto da seguire e quella dei detectives, si frappongono altre auto (che sicuramente si fermano doverosamente al semaforo), sia perché la persona o le persone seguite, nell'accorgersi che altra auto ha commesso la loro stessa infrazione, presterebbero attenzione maggiore a quella macchina, nel seguito del percorso, accorgendosi con facilità di una «sospetta assiduità»;

c) potrebbero (magari per la consapevolezza che stanno effettivamente facendo qualcosa di illecito o che comunque non vorrebbero che si sapesse) più o meno istintivamente «guardarsi intorno» con speciale attenzione e concepire presto, alle prime battute del servizio, il sospetto di essere osservati o seguiti, effettuando quindi certe «manovre» (giri oziosi, fermate impreviste e partenze dopo qualche minuto, percorsi diversivi, etc.), per sincerarsi se l'auto che essi sospettano li segua deliberatamente, si mantenga nella loro scia.

In simili casi, se il servizio viene effettuato con una sola auto, il tutto si chiude con un completo insuccesso e, per il committente, in una spesa sterile. Se invece al servizio vengono adibiti almeno **DUE** veicoli, si ha modo di manovrare accortamente, sicché se **UNO** deve essere «bruciato» per uno o più motivi, il servizio può con maggiori prospettive esser proseguito e condotto a termine dall'altro mezzo, che inizialmente aveva agito in modo più discreto e «defilato». Quando poi un servizio del genere deve essere fatto in località di caratteristiche diverse, necessita studiare preventivamente tali caratteristiche, per **ADEGUARE** fin dal principio i criteri di azione ed il numero e tipo di detectives ed automezzi, per avviare agli inconvenienti che possono insorgere. Caso tipico è, per esempio, una sorveglianza ed un

pedinamento da effettuare su persona o persone che abitano od operano in PICCOLI CENTRI, o in villette in più o meno aperta campagna, dove la presenza - e soprattutto l'assiduità - di persone e di auto «estrane» attira inevitabilmente l'attenzione e la curiosità degli abitanti del luogo, i quali, anche senza pensare a fatti o motivi specifici, potrebbero facilmente - parlandone in giro - attirare l'attenzione dei soggetti che sono effettivamente sotto sorveglianza. Questi, messi sull'avviso, potrebbero in quel periodo astenersi dal compiere azioni o movimenti, o farsi vedere in contatto con certi elementi o con certe aziende, facendo fallire gli scopi del servizio.

Quindi, quando si deve operare in una circostanza e in un luogo di tal genere, s'impone il ricorso ad ogni valido accorgimento che eviti di suscitare attenzione: transiti «volanti», ripetuti molteplici volte, da parte di SEMPRE DIVERSI AUTOMEZZI; appostamenti stabiliti agl'incroci - chiave della rete stradale locale, ma lontani e comunque «fuori vista» dal punto da sorvegliare; presenza «aperta» in luogo, ma con pretesti (ed «armamentari») opportuni, che non suscitino il sospetto che si stia esercitando una sorveglianza, etc.

In questi ultimi anni, poi, la situazione particolare dell'ordine pubblico ha complicato maggiormente il lavoro dei detectives impegnati in appostamenti e sorveglianze, più di quanto non abbia fatto il traffico eccessivamente intenso e caotico. Oggi capita ormai con estrema frequenza che una coppia di detectives, fermi in un certo luogo, susciti precisi timori in cittadini, custodi di stabili, esercenti ed altri, non perché questi pensino di essere oggetto di sorveglianza, ma perché temono di essere oggetto di MALINTENZIONATI (rapinatori, attentatori e simili). Quindi, non esitano a lanciare un allarme ai reparti di pronto intervento della Polizia o dei Carabinieri, i quali - logicamente e lodevolmente - si precipitano sul posto, circondano l'auto «sospetta», chiedono i documenti di identità agli occupanti (i detectives) e li interpellano sui motivi della loro sosta in luogo. Naturalmente, tutt'intorno, si manifesta la «pubblica curiosità», magari mentre colui o colei che ha lanciato l'allarme si vanta dei propri ...meriti. Per i detectives, gli episodi del genere non hanno mai, ovviamente, conseguenze degne di nota, in quanto basta loro «qualificarsi» e dichiarare che stanno effettuando un «servizio», per il quale essi sono regolarmente AUTORIZZATI. La Forza Pubblica saluta, ringrazie e se ne va, ma non può fare a meno di tranquillizzare il cittadino o i cittadini che hanno lanciato l'allarme, «chiarendo» che si tratta di «detectives» che stanno facendo il loro lavoro. Si capisce che il servizio, per questo «incidente», è

senz'altro da sospendere, in quanto non ha più prospettive ragionevoli di riuscita. Bisognerà riprenderlo quando opportuno, modificandone l'organizzazione e la realizzazione, quindi con perdita di tempo e di denaro.

Altre volte, è il committente stesso che crea gravi difficoltà al detective, in genere per leggerezza. In certi casi, nell'indicare in quale stabile abbia l'abitazione (o l'ufficio) la persona da sottoporre a sorveglianza, il committente trascura di avvertire che lo stabile ha PIÙ DI UNA via di accesso (porticine di servizio sul retro; ingresso ai box su altro lato e quindi su altra strada; comunicazioni interne con altri stabili adiacenti ma con ingresso su altra strada; possibilità di transito, dall'interno, attraverso esercizi pubblici quali bar e simili, con «esposizione» ad angolo su tre strade diverse, etc.). Altre volte, lo stesso committente, anche interpellato espressamente in proposito, ESCLUDE, per leggerezza o per insufficiente conoscenza dello stabile stesso, che esistano altre uscite od ingressi. Il detective, fidandosi, stabilisce la sorveglianza solo sull'ingresso principale e aspetta chi è tranquillamente uscito da ore attraverso un altro varco! Per quanto sembri incredibile, avviene anche a volte che il committente fornisca, della persona da sorvegliare (quando non esista possibilità di averne una foto adatta), una descrizione assolutamente non corrispondente alla realtà, sbagliando statura, età approssimativa, taglia, colore dei capelli, etc.

FATTI, NON PRESUNZIONI

Un altro dei cardini essenziali dei servizi di questo genere è che il detective, nel dar relazione al committente, deve solo riferire i FATTI, così come sono stati osservati nel corso del servizio, astenendosi dal fornire conclusioni, quando queste non siano basate su CERTEZZE EFFETTIVE, in quanto è sempre possibile dare una interpretazione troppo affrettata a fatti che invece non sono sufficientemente suffragati da conferme. In proposito, per meglio intenderci, ricorriamo all'esempio di uno dei casi più comuni e banali, quello di un committente che desidera sapere quale sia l'attività o l'occupazione di una certa persona. Per esperienza, possiamo affermare che, quando il detective, prima di assumere l'incarico, gli spiega che il suo quesito può aver risposta certa, sottoponendo il soggetto a sorveglianza diretta, all'uscita mattutina dall'abitazione, per CONSTATARE dove egli si rechi a svolgere la propria attività, quale che sia, il cliente, già consapevole delle tariffe da corrispondere (che comportano

sempre una certa spesa), crede di limitare il proprio esborso, chiedendo o disponendo che tale forma di accertamento venga svolta PER UNA SOLA MATTINATA. Se il cliente insiste, è logico che il detective non ha veste per rifiutare la prestazione, ma è suo dovere avvertire il committente che, nel dar relazione del luogo e del preciso indirizzo al quale il soggetto è stato visto recarsi, non potrà assolutamente affermare o assicurare che il soggetto «lavora» o svolge comunque attività a quell'indirizzo: l'unica cosa che egli può affermare è che QUEL GIORNO, A QUELL'ORA, EGLI SI È RECATO A QUEL PRECISO INDIRIZZO. Egli non può e NON DEVE trarne altre conclusioni, che potrebbero essere benissimo troppo frettolose e quindi errate.

Di fatto, più che l'esperienza, deve bastare una semplice riflessione logica e realistica: chiunque, anche se occupato presso terzi, o se titolare di una propria attività, può a volte assentarsi dal consueto posto di lavoro, e - per motivi contingenti propri, od anche nel quadro dei doveri della sua occupazione o degl'interessi della sua attività - recarsi per caso presso un'abitazione, un ufficio, una sede aziendale DIVERSI da quelli effettivi ed abituali. Si può trattare della visita, per un motivo qualsiasi, ad un parente o ad un amico; oppure di una visita ad un cliente; o di un contatto di qualsiasi genere con altro ufficio od altra azienda. Se il detective, al termine di un «servizio» di una sola mattinata, dovesse comunicare al cliente che il soggetto «lavora» in quel certo posto nel quale è stato visto recarsi quella mattina, commetterebbe una grave leggerezza e «servirebbe male» il suo cliente, perché in certi casi risulterebbe che l'impiego o l'attività del soggetto SONO ALTROVE. Per accertamenti del genere, invece, una certezza ragionevole può essere acquisita solo se il servizio viene ripetuto per alcune mattine di seguito, constatando che il soggetto si reca «sistematicamente» nel medesimo luogo.

Lo stesso criterio vale in pratica per tutti i generi di accertamento. Se - poniamo - l'incarico fosse di sorvegliare il comportamento di una donna sposata, ed il detective avesse modo ed occasione di vederla una volta salutare un uomo per la strada ed intrattenerli familiarmente con lui, potrebbe forse il detective affermare, nella sua relazione, che quella donna ha un amante? Certo, è anche possibile che le cose stiano così, ma bisogna convenire che, prima di rilasciare una «conclusione» così grave e impegnativa, CI VUOLE ALTRO, ci vogliono prove ben maggiori, bisogna che il detective l'abbia vista «appartarsi» con l'uomo in «posto adatto», o comunque abbandonarsi con lui ad «inequivocabili effusioni», cercando di stabilire poi, con sistemi adatti, se o dove la coppia

irregolare «concreta» la sua relazione extraconiugale, possibilmente con dati di fatto che possano essere verificati in eventuali sedi di giudizio.

IL RAPPORTO

Dunque, quando una di queste operazioni è conclusa, il lavoro specializzato del detective non è affatto terminato. Egli dovrà rilasciare la sua relazione, la cui redazione non è affatto da considerare con leggerezza. Anzitutto, il rapporto scritto deve essere completo di ogni particolare osservato, tenuto conto degli scopi specifici del servizio stesso. Il rapporto di una sorveglianza e di un pedinamento deve essere esauriente «minuto per minuto e metro per metro». Questa minuziosa accuratezza ha anche lo scopo ben determinato ed importante, di abituare l'operatore a non trascurare alcun dettaglio. In certi casi, niente affatto infrequenti, avviene che il committente, in base a certe «sensazioni» o all'osservazione di certi fatti o circostanze, concepisce un sospetto, in una direzione ben precisa. Nel corso del servizio, in realtà, NULLA emerge che possa dar «corpo» a quegli specifici sospetti, ma, dall'esame di determinati movimenti, da certi indirizzi visitati dal soggetto, da qualche incontro che il soggetto stesso può fare con certe persone, o finanche da un qualche atteggiamento o comportamento NON NOTI all'interessato, può delinearsi una REALTÀ DIVERSA da quella sospettata, e che al committente interessa ugualmente (o addirittura di più) di conoscere e di acclarare.

La precisione e la minuziosità più complete - nel rapporto scritto - debbono estendersi agli orari di ciascun movimento (con precisione al minuto), ai percorsi seguiti, alla durata delle soste in qualunque luogo aperto o chiuso. Della persona o delle persone seguite, nonché di coloro con i quali i soggetti s'incontrano o s'intrattengono, necessita che il detective annoti non solo la descrizione fisica ed estetica accuratissima, ma anche quella dell'abbigliamento. Di TUTTE le auto delle quali si fa menzione nel rapporto, bisogna citare tutti i contrassegni (marca, modello, colore, targa, numero e tipo degli occupanti), salvi ovviamente i casi di assoluta impossibilità. Spesso, questa minuziosa precisione risparmia maggior lavoro e maggiori spese, in quanto il committente, all'esame del rapporto, è in grado di «riconoscere» le persone descritte, senza bisogno di richiederne la identificazione con ulteriori indagini. La precisa indicazione della DURATA (al minuto) di un incontro o di una visita, può dar modo al committente di

stabilire se sia o meno il caso di «impensierirsi» per quel determinato episodio.

Anche quando i detectives stanno a lungo fermi in appostamento, perché il soggetto si trattiene in casa (o in ufficio) senza uscire, l'attenzione su ogni particolare non deve venir meno, né bisogna trascurare di includere nel rapporto scritto ogni osservazione fatta. Spesso, la precisione che le finestre - o una determinata finestra - siano chiuse o aperte, o che vengono aperte o chiuse a una certa ora, può offrire una indicazione significativa. Importante può essere annotare anche l'arrivo o la partenza - da quello stabile - di certe persone o di certe vetture, anche se sul momento il detective non ha elementi per stabilire se o fino a qual punto l'annotazione possa poi essere utile. L'esperienza comunque insegna che queste segnalazioni riescono poi «utili» con una certa frequenza.

Una delle richieste che i committenti di servizi di appostamento e pedinamento rivolgono al detective è quella di comprovare con FOTOGRAFIE o RIPRESE FILMATE determinate situazioni o azioni dei soggetti, quando questi si trovassero in luoghi, circostanze e compagnie, connessi con ciò che il committente vorrebbe sapere o dimostrare. La richiesta, ovviamente, non va «respinta» indiscriminatamente e per principio, ma essa va accettata con tutte le riserve, che verranno doverosamente ed opportunatamente illustrate al cliente; oltre alla riserva di ordine legale (ad es. tutela del domicilio e dei luoghi assimilati) ve ne possono essere di ordine tecnico. Anzitutto, se il servizio deve avere una certa durata, è da evitare in ogni caso di tentare di riprendere i soggetti nelle prime ore, ed anzi nei primissimi giorni del servizio stesso per evitare che, nel caso sempre possibile che le persone da sorvegliare abbiano in qualche modo la percezione di quanto accade, esse vengano poste sull'avviso e quindi regolino le loro azioni ed i loro movimenti in modo da fallire gli scopi che il cliente del detective si propone.

Si tenga conto che non si tratta, solitamente, di predisporre una macchina fotografica o una videocamera di caratteristiche adatte e magari con teleobiettivo, scegliendo preventivamente e «con comodo» la miglior posizione defilata, assicurando così la «discrezione» della operazione. Ciò può

avvenire solo in qualche caso eccezionale. Di norma, invece, si tratta di «cogliere» istantaneamente un fatto, una situazione, che si presenta IMPROVVISAMENTE, sicché il detective non ha alcuna possibilità di scegliere il tempo ed il luogo. Quindi deve «azzardare» lo scatto delle foto o la ripresa, cercando - sì - di mimetizzarsi al meglio o di fingere di dirigere l'obiettivo verso altra direzione ed effettuando poi un rapido cambio di «soggetto», ma l'azione comporta SEMPRE una percentuale di rischio di essere percepita o sospettata dagli interessati. Questi (non dimentichiamolo) sono in gran parte dei casi persone consapevoli di star agendo in modo che vorrebbero che le loro azioni restassero segrete, come chiunque abbia «il carbone bagnato», e quindi «istintivamente» guardinghe e sospettose. Diverso è invece il caso delle ultime battute del servizio: quando il lavoro sta per essere concluso, e pertanto più o meno fuori dal rischio di essere compromesso nelle sue conclusioni da un «incidente», allora il tentativo di scattare foto o effettuare riprese filmate, può essere eseguito con qualche maggior tranquillità.

SAPER DIRE DI NO

Nonostante le Leggi particolarmente severe e che praticamente sono note a tutti, per i clamorosi fatti di cronaca che le hanno determinate, esistono ancora numerosi committenti che, nel richiedere al detective un servizio di sorveglianza ed altre prestazioni affini, gli chiedono anche REGISTRAZIONI di certe conversazioni. Il detective metterà «gentilmente» il cliente a conoscenza dei termini precisi della Legge e motiverà il proprio rigoroso rifiuto, puntualizzando la responsabilità penale dell'eventuale violazione. Naturalmente, per meglio far superare la delusione al suo cliente, gli spiegherà che, dopo tutto, anche se nella cosa non si configurasse un reato e le registrazioni venissero effettivamente fatte, queste NON AVREBBERO ALCUN VALORE PROBANTE IN SEDE DI GIUDIZIO, in quanto una registrazione, per essere accolta dalla Magistratura come «prova», deve essere stata effettuata da UFFICIALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA SU MANDATO SPECIFICO E PREVENTIVO DELLA MAGISTRATURA.

L'INCHIESTA

Entriamo ora, finalmente, nel vivo del vero lavoro del detective, in quello che, più di ogni altro, richiede le doti naturali e le qualificazioni più specifiche. In un certo senso, i vari tipi di prestazioni che abbiamo finora illustrati, rispondevano a criteri più o meno fissi, avevano certi schemi più o meno obbligati ed uno svolgimento «guidato» come da un binario. Nell'inchiesta, invece, il detective, una volta stabilito qual sia lo scopo da raggiungere, il fatto da appurare, gli avvenimenti da ricostruire nella loro «verità», le responsabilità da acclarare, o qualunque cosa d'altro che si voglia apprendere o documentare, deve «partire» secondo un suo criterio, stabilito caso per caso. L'inchiesta può essere semplice (il che non necessariamente significa «facile»), oppure complessa.

Nel primo caso, devi semplicemente, di un fatto noto nelle sue linee essenziali, stabilire in modo certo e documentabile COME effettivamente esso sia avvenuto, e cioè se la verità corrisponda alla versione sostenuta da una parte interessata o risultante da un documento più o meno ufficiale. Nel secondo caso, si tratta di una infinita varietà di circostanze, moventi, accadimenti, comportamenti, fenomeni, etc., ritenuti abnormi, illogici, o comunque «strani» e quindi «sospetti», per i quali gli interessati hanno necessità di scoprire il «meccanismo» inteso in senso lato, in modo da poter disporre tutto quanto opportuno per difendersi dalle conseguenze morali o materiali che ne possono derivare.

Resta intuitivo che, per le inchieste «complesse», il detective non agirà mai da solo, ma si avvarrà della collaborazione di colleghi e corrispondenti, oltre che dei propri collaboratori fissi, nonché di ogni genere di «periti» dei vari rami e, al bisogno, di mezzi tecnici di ogni specie. Altrettanto intuitivo è che, in molti casi di «inchiesta», possono benissimo - anzi, il caso è frequente - rendersi necessarie anche una o più investigazioni dei tipi già passati in rassegna, e cioè indagini di natura commerciale e finanziaria, ricerche anagrafiche, servizi di appostamento e pedinamento, etc. Dopo la premessa occupiamoci di quella che può essere definita una inchiesta «semplice». Come abbiamo detto, essa solitamente riguarda un fatto, un avvenimento, una circostanza «singoli», sui quali il committente, per un suo particolare interesse morale e materiale, non essendo del tutto convinto della versione ufficiale o comunque acquisita, necessita di elementi di conferma e di prova.

In un caso del genere, il detective esaminerà punto per punto, accuratamente, il fatto come dovrebbe essersi svolto, secondo quanto noto al momento dell'incarico, osservando con particolare attenzione il luogo, la data e l'ora precisa, gli elementi umani «protagonisti», gli eventuali testimoni ed ogni altra circostanza fino a quel momento considerata come acquisita.

Fissati bene tali punti ed effettuato uno studio generico del «quadro» che ne emerge, inizierà con il ricercare la CONFERMA di CIASCUN PUNTO, anche se apparentemente non sostanziale, della versione ufficiale o acquisita non escludendo affatto nemmeno ciò che potrebbe sembrare non controvertibile. Quando, alla propria verifica, fatta sul «teatro» del fatto, dovesse notare una discordanza, anche lieve, farà tutto il possibile (ricorrendo ad ogni accorgimento professionale), per stabilire, non solo la realtà su quel dato punto ma anche il perché su quel punto stesso esista la discordanza; è vero che potrebbe trattarsi semplicemente di leggerezza ed imprecisione in buona fede, ma esiste sempre la possibilità che proprio quella discordanza costituisca la «chiave» per giungere alla spiegazione della realtà e dei motivi che stanno all'origine della imprecisione o della «falsa versione». Quando tutti i «punti» singoli del «fatto» sono stati verificati accuratamente ed in modo definitivo, in genere, se qualcosa - per uno scopo qualsiasi - è stato alterato in malafede, ciò emerge con sufficiente chiarezza e quindi, salvo completamento di indagini collaterali ed integrative, il caso è risolto. Ovviamente, è sempre possibile che, alla verifica del detective, la realtà del fatto risulti perfettamente corrispondente a quella acquisita od ufficiale e che quindi il committente, quanto meno, «sa» che deve accettarla, in quanto reale. Ma pensiamo che una adeguata esemplificazione valga, meglio di ogni altra trattazione teorica, ad illustrare questa prima e «semplice» forma di inchiesta. Scegliamo un caso tipico, concluso felicemente, e che, grazie alla «ricostruzione» effettuata dai detectives, comportò la riapertura di un procedimento, che dalla Magistratura era stato archiviato «troppo in fretta», nonostante si trattasse di un grave incidente automobilistico con TRE vittime.

Un industriale piemontese era stato colpito da un lutto familiare in circostanze che non lo avevano convinto. Un proprio zio, persona anziana di età, notoriamente calma e riflessiva, aliena da ogni forma di imprudenza, trovandosi in viaggio in

Emilia, in compagnia di altra persona, per ragioni di affari dell'azienda del committente stesso, era rimasto coinvolto in un pauroso scontro automobilistico, nel quale avevano perduto la vita l'anziano zio, la persona trasportata ed una terza persona trasportata nell'altra macchina, mentre il conducente di quest'ultima aveva riportato gravi ferite, ma si era poi salvato. Secondo la versione «ufficiale» basata sulle asserzioni dell'unico sopravvissuto e su un rapporto redatto da un brigadiere dei carabinieri, giunto sul luogo dell'incidente alcuni minuti dopo, il congiunto del committente era l'unico responsabile dello scontro, in quanto egli «non aveva rispettato uno stop».

Superato lo choc della cattiva notizia, il nipote, che oltre ai motivi affettivi per rimpiangere la tragica morte del congiunto, si sentiva certe responsabilità, in quanto lo zio stava viaggiando per affari della ditta, cominciò a riflettere sulle circostanze del sinistro, così come sostenute dalla versione ufficiale, «consacrata» ormai da una deliberazione del Magistrato, il quale aveva ritenuto di archiviare la pratica, accettando la tesi che «l'unico responsabile» - lo zio del cliente - era deceduto e quindi non più perseguibile. Francamente, quel particolare, secondo il quale l'anziano e prudente automobilista non aveva rispettato lo «stop», non lo convinceva affatto. E, poi, sempre nella versione ufficiale, la macchina dello zio, classificata come «auto investitrice» stava marciando a velocità elevatissima, anche accingendosi ad attraversare un incrocio particolarmente pericoloso: ragione di più questa per avere delle forti perplessità. Pur avendo seri motivi per dubitare di questi assunti, l'industriale esitò qualche tempo, prima di prender decisioni. Dopo tutto si trovava di fronte ad una tesi ufficiale, ad una decisione della Magistratura. Inoltre, sia per il tempo trascorso dal fatto, sia perché nella versione ufficiale era detto espressamente che il sinistro si era svolto senza testimoni, egli comprendeva come fosse arduo stabilire se o fino a qual punto i fatti si fossero svolti in modo «diverso». L'industriale, però, aveva fiducia nei detective, ed in particolare in uno di essi, che già in più occasioni aveva brillantemente risolto certi problemi della sua azienda. In un giorno d'estate, quindi, quando i suoi affari gli consentirono una certa disponibilità di tempo, si recò a Milano ed espose i propri dubbi al detective di fiducia, P.D. TAVAZZI della FIDES DETECTIVES.

La questione venne esaminata insieme nei suoi diversi aspetti e si convenne che, effettivamente, le prospettive di giungere ad un risultato positivo non erano molte e che in ogni caso, parecchie difficoltà avrebbero dovuto essere superate. Anche

la spesa, per questi motivi, minacciava di elevarsi a cifra considerevole. Tutto sommato, però, l'industriale ritenne valesse la pena di effettuare quanto meno un tentativo e, senza preoccuparsi del sensibile esborso, conferì l'incarico, corredandolo degli elementi in suo possesso. Oggi come oggi, un incidente automobilistico solitamente non suscita alcun interesse, salvo ovviamente che fra le parti direttamente coinvolte, ma bisogna ammettere che un incidente con tre morti rimane una cosa seria, anche nella «fatale indifferenza» della nostra epoca.

Per il detective, comunque, era un impegno professionale e - interesse o no - il lavoro doveva essere fatto con tutti i crismi della serietà e dell'efficienza. Il fatto che le prospettive di successo non erano incoraggianti non doveva influire minimamente nello svolgimento dell'inchiesta.

Come a volte (ma piuttosto raramente) accade, l'inchiesta in questo caso si rivelò «relativamente» semplice, nel senso che il detective, giunto su posto del sinistro per un suo preliminare sopralluogo, rilevò subito le prime discordanze su alcuni dei fatti ritenuti fino allora «acquisiti», sicché l'adeguato approfondimento di tutti gli altri punti condusse abbastanza rapidamente, anche se laboriosamente, a quelle conclusioni, che poi permisero all'interessato di richiedere - e di ottenere - la riapertura del procedimento, terminato con una «riforma» sostanziale della sentenza, a favore dell'industriale.

Per la esemplificazione, abbiamo scelto un caso effettivamente «semplice» di inchiesta. Il successo del detective è stato legato allo spirito di osservazione e di riflessione, alla minuzia delle ricerche e delle verifiche, al realismo delle considerazioni, all'esame dei luoghi, delle documentazioni originali esistenti negli uffici pubblici (in questo caso, un documento-chiave era certamente il rapporto del brigadiere dei Carabinieri) e delle fotografie scattate a suo tempo sulla «scena» del sinistro. La «semplicità» delle inchieste ... semplici è dunque molto relativa.

L'INCHIESTA COMPLESSA

È il vero «banco di prova» del detective professionista. In TUTTI gli altri suoi servizi, egli ha sempre, come base di partenza, vari elementi certi ed anche nella «inchiesta semplice», come abbiamo visto, egli «parte» da un fatto, un avvenimento ben definito, del quale bisogna accertare solo

l'effettivo svolgimento, o «come stanno realmente le cose». L'inchiesta complessa, invece, spesso - per non dir sempre - mette il detective in ben altra situazione: il suo «incarico» è di investigare IN OGNI SENSO, in OGNI DIREZIONE e in OGNI LUOGO, per poter stabilire: se un fatto o un fenomeno o un quid di qualunque genere, che si SOSPETTA AVVENGA, avviene veramente; nel caso il «quid» avvenga realmente, bisogna «trovare» COME avviene, in quali reali dimensioni, ad opera o nell'interesse di chi, per quali fini immediati o remoti, con quali eventuali COLLEGAMENTI, COMPIA CENZE o COMPLICITÀ; l'identità di uno o più ignoti, responsabili di un'azione di qualunque genere.

Si capisce che questa generica classificazione in tre sole voci non deve trarre in inganno e far credere che esistano solo TRE generi di inchieste «complesse». Il numero è invece letteralmente «infinito» e ciascuna di esse può sempre costituire un caso nuovo, unico e originale, per il quale il detective deve «costruire», di volta in volta, la metodologia e la pratica applicazione delle procedure investigative. Non abbiamo alcuna difficoltà ad ammettere che, in certo senso, capita più volte che il «caso» prospettato dal cliente sia di un genere ed investa fatti e «materie» assolutamente inusuali e per i quali il detective non ha né una specifica esperienza professionale (appunto, in mancanza di «precedenti»), né precise cognizioni tecniche. Eppure, egli, accettando l'incarico dopo la necessaria ponderazione e dopo averne esaminato tutti i «risvolti», non commette affatto un atto di presunzione o, tampoco, una «truffa» in quanto egli sa (beninteso, se si tratta di un detective INTERAMENTE qualificato ed organizzato) di poter benissimo espletare il proprio compito, impiegando, accanto alla propria abilità e tecnica professionale, l'opera di collaboratori di specifica «perizia» ed esperienza nel settore o nei settori e materie che il caso investe.

Qualcuno potrebbe, allora, chiedersi: ma, in tal caso, il cliente, perché, invece di rivolgersi ad un detective (del quale ragionevolmente si dà per «scontata» la tecnica incompetenza), non si rivolge direttamente ai «periti», specificatamente competenti delle singole materie? La risposta è semplice. Se il cliente, in simili casi, dovesse richiedere SOLO l'opera dei «periti», questi che cosa potrebbero dargli? Pareri tecnici, certamente. Potrebbero dargli «dottissime» disquisizioni, ma NON certamente effettuare la parte INVESTIGATIVA, svolgere tutte quelle ricerche, verifiche e concatenazioni che debbono portare alla RISOLUZIONE del caso, con tutto il CORREDO DI PROVE E DOCUMENTAZIONI.. Rimane sempre -

quindi SOLTANTO IL DETECTIVE, colui che può e deve trattare il caso nel suo quadro generale, dopo aver attinto dai «periti» quelle cognizioni e quei pareri che essi soli possono fornire con la necessaria conoscenza di causa. Del resto, rimane intuitivo che nessun «perito», di alcun settore, anche se interpellato irreflessivamente dal cliente, accetterebbe un incarico, per un lavoro investigativo completo, su un fatto qualunque, anche perché essi sanno che, legalmente, NON possono svolgere tale attività, non avendo la prescritta autorizzazione governativa!

L'indagine complessa, o INCHIESTA, è quella che in certo modo si approssima più da vicino - entro certi limiti - alla «mirabolanza» del lavoro dei detectives «di fantasia», e cioè di quelli «illustrati» dal cinema e dalla letteratura «gialla», restando però, naturalmente, escluse le ...pistole, i pestaggi e certe altre... manifestazioni destinate a dare il brivido al lettore od allo spettatore. In questa specie di inchieste, il detective deve «muoversi» solo o con i suoi collaboratori a tutti i livelli, deve spesso compiere lunghi viaggi, effettuare tentativi qua e là, spesso improvvisando, a volte trovandosi a dover parlare ... coi turchi o con gli ungheresi, e quindi dovendo superare gravi difficoltà di lingua. Ma non si creda che queste «difficoltà» di lingua intervengano solo nel caso di indagini ed inchieste all'estero: c'è un altro significato da dare all'espressione. Alludiamo al fatto che in genere il detective, anche quando sta svolgendo le sue inchieste nel nostro stesso paese, nel «contattare» certe fonti, si «scontri» (ed è il caso più comune) con autentiche difficoltà di «comprensione», come per una diversità di linguaggio. Si vuol dire che il vero sordo è colui che ...non vuole udire, e ciò è perfettamente vero.

Troppo spesso, le persone interpellate su fatti e circostanze che debbono concorrere alla risoluzione del «caso» si comportano come se effettivamente il detective ... parlasse turco: «non vogliono» capire! Comprensibilmente, del resto, sono molti gli esseri umani che, interrogati su fatti e su persone, si attengono alla «regola del silenzio». Alcuni lo fanno per omertà, altri per semplice diffidenza verso l'estraneo, altri per «vigliaccheria», preferendo non assumersi alcuna responsabilità potenziale e «restar fuori» da ogni possibile complicazione, recriminazione o ritorsione dei terzi. Il detective deve trovare il modo, di volta in volta, di escogitare i pretesti e gli argomenti persuasivi più adatti, per indurre «i turchi», se non proprio alla ...garrulità, almeno a qualche confidenza od ammissione, utili alla sua inchiesta. Occorre tenere presente che il detective è SEMPRE esposto ad un rischio da non sottovalutare e contro il quale egli

deve premunirsi accortamente e preventivamente con accorgimenti validi: capita qualche volta, infatti, che le persone dalle quali il detective è riuscito a “cavare” notizie e confidenze, affermino poi, per giustificare la propria indiscrezione (quando questa venisse loro contestata dalle parti interessate) , di aver parlato PERCHÉ IL DETECTIVE LE AVEVA TRATTE IN INGANNO, QUALIFICANDOSI PER UN APPARTE-NENTE ALLA POLIZIA UFFICIALE.

Naturalmente, nessun detective qualificato rischia MAI di esporsi alle conseguenze di una così grave violazione della Legge. Ma il fatto è che l'accusa può sempre essergli formulata, da pavidi ed insinceri confidenti, costringendolo a difendersi di fronte alla Magistratura. Anche se risulta generalmente assai arduo, all'accusatore PROVARE che il detective ha effettivamente commesso il grave abuso, bisogna ammettere che, almeno moralmente, il detective ha il suo bel da fare, per convincere il Magistrato che realmente egli si guarda bene dal ricorrere a simili mezzi per ottenere le informazioni delle quali è alla ricerca. Di norma, in mancanza di valide prove, il giudizio si chiude in modo favorevole per il detective, ma è “umano” che il Magistrato non resti mai interamente convinto che il detective abbia saputo resistere alla tentazione di “forzare” la discrezione della fonte, cercando di fargli capire che egli ha “l'autorità” per farlo. Il pericolo sussiste sempre, per l'investigatore e quindi egli dovrà sempre cercare di premunirsi con i debiti accorgimenti PREVENTIVI, ponendosi in condizione di potere più o meno agevolmente provare, in caso di necessità, sotto quale «veste» o con quali qualifiche effettive egli abbia interpellato la fonte.

Difficoltà non meno sostanziali il detective deve affrontare quando si tratti di cercar di ottenere notizie e dati di fatto, da parte di uffici pubblici. I relativi funzionari, oggi spesso invocando a sproposito le leggi a tutela della “privacy”, rifiutano semplicemente di rispondere o comunque di fornire i dati richiesti, anche quando si tratta in realtà di fatti, notizie e dati DI PUBBLICO DOMINIO, in quanto LA LEGGE STESSA esplicitamente ne ammette la comunicazione o l'accesso al pubblico. In questa situazione, il detective è costretto ad insistere nella propria richiesta, citando ed esibendo il testo degli articoli della Legge o dei regolamenti che per l'appunto OBBLIGANO quei funzionari a rivelare i dati e le notizie che essi, magari in buona fede e per uno zelo malinteso, hanno negato. Per evitare incresciose perdite di tempo e spiacevoli polemiche, i detectives e i loro collaboratori più scaltri hanno preso l'abitudine di premunirsi e di recare sempre, addosso, i testi delle leggi e dei regolamenti che stabiliscono la

liceità delle richieste di dati e notizie e quindi l'obbligo, per i pubblici funzionari, di fornirli.

Per raggiungere i suoi fini (che sono, poi, i fini del cliente), il detective è costretto, con qualche frequenza, ad entrare in «contatto» con ambienti e con persone con i quali egli, come uomo e come professionista, non ha nulla a che fare, e la cui compagnia certamente egli... non desidererebbe in circostanze ordinarie. Più chiaramente: con la malavita. Ma al detective, nell'esercizio della sua professione, non è consentito essere schizzinoso in fatto di «contatti sociali».

Egli è un ricercatore della VERITÀ. E poiché questa non sempre si annida in ambienti esclusivi e selezionati, ma fin troppo spesso è direttamente o indirettamente, interamente o parzialmente, «in possesso» di elementi umani che chiameremo semplicemente «deplorablevoli», egli non può e non deve rinunciare a giungere alla verità, solo perché non ama «mescolarsi» a certa gente. Dovrà, naturalmente, essere «cauto». Cauti non solo fino allo scrupolo, ma fino a quello che apparentemente potrebbe sembrare un eccesso. Quando si «stuzzica» la malavita (e peggio ancora quando la si «inganna»), bisogna stare attenti. Non è nelle tradizioni della malavita il perdonare, ed oggi lo è meno che mai. I capi della malavita quando si ritengono gabbati da quell'ometto, che è poi il detective alla ricerca di una «verità» non fanno una piega: basta un cenno ad uno squallido killer da quattro soldi... e il gioco è fatto. Solo che, per il detective che si fosse messo «nel guaio», il giochetto può significare la vita.

Abbiamo drammatizzato? Niente affatto. Non intendiamo dire che TUTTO il lavoro del detective lo porti sistematicamente in simili «frangenti» (se così fosse, le «scomparse misteriose» di noti detectives sarebbero all'ordine del giorno!), ma è una realtà che una certa percentuale di casi che egli deve affrontare e risolvere, possono benissimo comportare situazioni - e rischi - come quelli qui accennati. Il detective sa sempre che il suo lavoro lo espone a VARI pericoli, quasi sempre gravi, anche se - per fortuna raramente «mortal». Ma li affronta serenamente. Se dovesse costantemente preoccuparsi delle prospettive di pericolo, non potrebbe svolgere il suo lavoro e quindi egli non ha altra scelta che agire come se i pericoli non esistessero, limitandosi unicamente a far tesoro delle esperienze proprie e dei colleghi, per ridurre al minimo le possibilità di... cadere.

A questo punto, è forse bene chiarire un fatto importante. Nelle righe che precedono, abbiamo

posto l'accento sui pericoli che, al detective possono provenire da parte della «malavita», presa in genere, senza distinzione di settori. Ma in certo senso siamo stati ...ingiusti verso i delinquenti «professionali». In realtà, pericoli dello stesso «grado» incombono sul detective, da «provenienze» ben diverse, anche se non meno disoneste.

Può avvenire che il detective, nel condurre una sua inchiesta d'interesse del proprio cliente, «disturbi» e ponga in pericolo (quando dovesse scoprire «una verità» e le sue documentazioni) gl'interessi o «la faccia» di persone o di organismi economici assai potenti, i quali, in certe circostanze, pensano ed operano con la stessa... moralità dei capi della Mafia, della Camorra, della 'Ndrangheta, e, purtroppo, con la stessa...efficienza. Quando sono in gioco certi interessi considerevoli (e raramente gl'interessi, quando sono considerevoli, sono anche «interamente puliti»!), non c'è posto per gli scrupoli. Una vita umana (a volte anche diverse vite umane) non ha valore: anche lì, a quei «livelli», è questione di fare un cenno. Killers, non sempre qualificati, ma sempre spietati, son ben pronti a guadagnarsi il loro «piatto di lenticchie», liberando i padroni dal loro incauto «disturbatore»!

Se sfogliamo la cronaca nera di questi ultimissimi decenni, troviamo esemplificazioni a centinaia, parte «fra le righe», ma in parte anche a chiarissime note. Anche se, nella quasi totalità dei casi, i mandanti - malavita «con le unghie nere» o in «guanti gialli» - restano non identificati ed impuniti. Da tutto questo, il detective esce forse con un alone da eroe. In un certo senso, egli lo è, ma è un fatto che nessun vero detective «si sente» un eroe. Eppure, tutti i rischi ai quali abbiamo accennato sono REALI, incumbenti gravissimi, anche se - ripetiamo - per fortuna limitati ad un numero esiguo di casi realmente gravi.

Questa non è la sede adatta, ma la cronaca autentica della professione registra un certo numero di casi ACCERTATI di attentati ed altre violenze, tentati o perpetrati, a danno di noti detectives italiani.

Non ci siamo attardati sull'argomento dei «rischi» ai quali è esposto il detective, per attirare su di lui l'ammirazione... o la compassione del lettore. Lo abbiamo fatto unicamente perché esso è parte intrinseca, è una «costante», del suo lavoro. E quindi, parlando delle sue inchieste, delle metodologie investigative e delle pratiche esemplificazioni, era logico che rendessimo il Lettore edotto di questo «risvolto» sgradevole ma autentico di tutta l'attività investigativa.